MONTAGNA OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVII, Novembre 1991

Mensile - Sped. in abb. post. gr. III/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

11



IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
ing. Giovanni Cavalli,
sig. Giovanni Maria Fancello,
prof. Pietro Aloisi,
sig. Antonio Camerlengo,
dr Giovanni Scacciavillani,
dr Michele Conti,
on. dr Ferdinand Willeit,
sig. Luigi Martin
dr Salvatore Orecchioni,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
dr Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr Franco Bertoglio
dr Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:
geom. Mario Chianale

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14**
Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1991 (11 numeri)
L. 35.000 - Estero L. 40.000
Un numero L. 3.500
Arretrati il doppio
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.


Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI



IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVII - N. 11 NOVEMBRE 1991

SOMMARIO:

La foto di copertina è di Celestino Geninatti Chiolero

☐ Il **Congresso regionale dell'UNCEM del Lazio**, tenuto il 12 ottobre a Cittaducale nella suggestiva cornice della Scuola forestale, ha permesso di fare un punto fermo sulla situazione degli enti montani regionali del Lazio e di porre le premesse per una rinnovata politica di interventi. La relazione del presidente uscente, Giovanni Marchetti, condivisa ed applaudita dagli intervenuti, ha posto in risalto il ruolo della Regione, passato, criticabile, futuro da sollecitare in vista della ripartizione territoriale a mente della legge 142. Il dibattito ha raccolto i suggerimenti di Marchetti mentre il Sottosegretario alle Riforme Istituzionali, l'on. Francesco D'Onofrio, ha portato elementi utili a capire come si potrà muovere il Ministero in ordine all'approvazione delle leggi regionali di riordino. Le conclusioni sono state affidate al Vicepresidente Guido Gonzi che ha presieduto il congresso.

Al termine della seduta, è stata approvata all'unanimità la lista dei nuovi componenti il Consiglio della Delegazione, formata da 31 membri, nonché il Collegio dei Revisori dei conti. ■

☐ Il 16 ottobre scorso si è tenuto presso la sede UNCEM di Roma, su iniziativa della stessa Unione, un incontro di tutte le parti, incluse le Regioni ed il MAF, interessate all'**applicazione del CCNL degli addetti forestali**, con lo scopo di definire iniziative comuni volte ad un chiarimento sulla portata applicativa della norma di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge 8/8/91, n. 274, la quale prevederebbe per gli enti pubblici l'assoggettamento all'inquadramento previdenziale con la CPDEL di tutto il personale comunque impiegato.

Dopo un attento esame della situazione, le parti hanno unanimemente convenuto, con l'assenso dei rappresentanti delle Regioni e del MAF, di chiedere immediatamente un incontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Contratto, per quanto di natura privatistica, si applica anche al personale assunto dalle Regioni e dalle Comunità montane per svolgere le attività ivi previste.

La legge 8 agosto 1991, n. 274, sembra prevedere all'art. 4, secondo comma, una radicale modifica dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per cui circa 120.000 addetti potrebbero transitare dal sistema previdenziale cui vengono iscritti i lavoratori del settore privato a quello pubblico.

Tale operazione comporterebbe gravi conseguenze in termini di oneri per gli Enti, nonché di conseguente diminuzione delle risorse a disposizione del settore e quindi gravi problemi sul piano occupazionale e sociale.

In considerazione della delicata fase interlocutoria tuttora in atto, le Comunità montane sono state invitate ad attendere ulteriori istruzioni circa le determinazioni da assumere sulla questione in esame, le quali potranno derivare esclusivamente dagli esiti del richiesto incontro con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. ■

☐ Il 24 ottobre il Presidente dell'UNCEM Edoardo Martinengo ed il Segretario generale Folco Maggi si sono incontrati con il dr Antonio Giuncato, Direttore centrale per la finanza locale presso il Ministero dell'Interno, al fine di esaminare gli aspetti connessi ai **trasferimenti erariali alle Comunità montane per il 1992**, con particolare riferimento alla puntuale individuazione delle modalità di riparto delle risorse da assegnare.

Al momento, come è noto, non è stato ancora predisposto il provvedimento annuale per la finanza locale 1992 (occorrerà attendere il prossimo anno per la riforma organica del settore) e gli Enti sono stati informati, in funzione della predisposizione del bilancio di previsione, di un incremento del fondo ordinario rispetto all'anno in corso pari al 4,5% — corrispondente al programmato tasso di inflazione — nonché del consolidameno dei trasferimenti a copertura degli oneri contrattuali del personale dipendente.

Per quanto attiene invece alla erogazione alle Comunità montane dei 100 miliardi di competenza del corrente esercizio per le finalità di cui alla legge n. 93/81, il Ministero dell'Interno ha già predisposto i relativi conteggi di riparto sulla base di superficie e popolazione montana, dopo aver scontato i ritardi connessi alla adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito decreto-legge, il quale ha modificato il quinto comma dell'art. 5 del D.L. m. 6/91 (legge n. 80/91 sulla finanza locale). Lo stesso Ministero ha assicurato l'assegnazione di detto fondo entro il corrente anno.

Infine, con riferimento al dibattito in corso al Senato (nel momento in cui si scrive) sui provvedimenti finanziari per il 1992, informiamo che l'UNCEM ha assunto nelle diverse sedi istituzionali tutte le iniziative utili a consentire il recupero dei 40 miliardi tagliati sul fondo spettante alle Comunità montane — ora iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e non più in quello del Bilancio — per il finanziamento delle spese di investimento. Infatti il progetto di legge finanziaria elaborato dal Governo ha ridotto a soli 100 miliardi detto fondo per il '92, rispetto alla previsione contenuta nella legge finanziaria 1991, pari a 140 e 150 miliardi rispettivamente per il 1992 e 1993.

Forniremo naturalmente dettagliate notizie nei prossimi numeri della Rivista sugli esiti delle iniziative dell'UNCEM sui diversi fronti concernenti il tema dei trasferimenti erariali agli Enti locali. ■

FONDO DI SVILUPPO DELLE COMUNITÀ MONTANE
Completato il trasferimento dei residui 50 miliardi di competenza dell'esercizio 1990

La Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre ha finalmente pubblicato il decreto 15 giugno 1991 del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, con il quale sono stati assegnati alle Comunità montane, per il tramite delle Regioni, i residui 50 miliardi di competenza dell'esercizio finanziario 1990 per gli interventi legati alla realizzazione dei piani di sviluppo.

Il testo integrale del decreto in esame è già stato pubblicato sul n. 8/9-91, pag. 25, quando mancava ancora il visto della Corte dei Conti, giunto soltanto più tardi.

Come è noto, il fondo in parola è l'ultimo che verrà erogato a cura del Ministero del Bilancio attraverso il passaggio alle Regioni. A datare dall'esercizio 1991, infatti, la competenza è stata trasferita al Ministero dell'Interno, il quale lo assegnerà direttamente alle Comunità montane.

Edoardo Martinengo

FIRMATA LA "CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LE ALPI"



La seconda "Conferenza Internazionale delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente" — la prima ebbe luogo a Berchtesgaden nel 1989 — si è svolta a Salisburgo il 6 e 7 novembre. In tale occasione i Ministri dell'Ambiente di Austria, Germania, Liechtenstein, Italia, il Presidente della Confederazione Svizzera e l'Ambasciatore di Francia a Vienna in rappresentanza del governo francese hanno firmato la "Convenzione per la protezione delle Alpi". Alla cerimonia erano presenti quali "osservatori" il Ministro per l'Ambiente della Slovenia, i rappresentanti delle Comunità di Lavoro delle Regioni alpine Arge-Alp, Alpe Adria e COTRAO, il rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni italiane, il Presidente dell'UNCEM e i rappresentanti della CIPRA e dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. La Convenzione è stata anche sottoscritta dal Commissario della CEE Ripa di Meana. La firma del documento — pubblicato integralmente sul numero 10/91 di Montagna Oggi — è stata preceduta da una serie di dichiarazioni dei rappresentanti degli Stati Alpini dalle quali è emersa per un verso la soddisfazione di essere giunti, dopo appena due anni di non facili trattative, all'intesa su un documento che costituisce il primo importante passo nella concertazione internazionale per la tutela e la valorizzazione delle Alpi, per l'altro la consapevolezza del cammino ancora da compiere per dare concretezza all'intesa. Come è noto, infatti, la Convenzione che rappresenta una, sia pur ragguardevole, dichiarazione di intenti, deve essere sottoposta alla ratifica parlamentare ma soprattutto deve concretizzarsi tramite l'approvazione di una serie di protocolli. Sarà infatti con gli specifici impegni che gli Stati Alpini assumeranno attraverso l'approvazione dei protocolli che si renderanno concreti gli intendimenti presenti nel testo della Convenzione.

I protocolli previsti, e già in avanzato stadio di elaborazione, da parte di gruppi di lavoro internazionali costituiti da funzionari dei ministeri interessati, riguardano: l'agricoltura alpina, il turismo, la conservazione ambientale, l'assetto del territorio ed i trasporti. I gruppi di lavoro sono coordinati dall'Italia (agricoltura alpina), dalla Germania (conservazione ambientale), dalla Svizzera (trasporti) e dalla Francia (assetto del territorio e turismo). In occasione della Conferenza di Salisburgo i ministri hanno deciso l'elaborazione di altri tre protocolli: sulle "foreste alpine", sull'"energia e idroeconomia" e sulla "protezione del suolo" affidati ad altrettanti gruppi di lavoro internazionale coordinati rispettivamente da Austria, Italia e Germania.

Proprio sulle prospettive di approvazione dei protocolli sono emerse, negli interventi dei rappresentanti dei Governi dei Paesi Alpini, in misura più o meno accentuata, le esigenze di preventivo "confronto" con le Regioni e le Autonomie Locali. Drastica a questo riguardo la dichiarazione dell'on. Flavio Cotti Presidente della Confederazione Svizzera il quale ha affermato che "il procedimento di ratifica della Convenzione sarà avviato nel momento in cui le trattative in merito ai primi protocolli arriveranno ad una conclusione soddisfacente per la Svizzera" aggiungendo che "la Convenzione ed i Protocolli non devono intaccare la competenza nazionale". D'altra parte il Presidente Cotti in occasione dell'incontro di Chambery con i ministri dell'Ambiente italiano e francese svoltosi il 27 ottobre scorso già aveva sottolineato l'esigenza di affrontare l'esame dei protocolli con la collaborazione dei Cantoni — 15 Cantoni su 26 sono interessati all'applicazione della Convenzione — ipotizzando anche, ove necessario, il rifiuto della ratifica di quelli che risultassero in contrasto con gli interessi del Paese. Altrettanto efficace l'intervento del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Durnwalder, che ha rivendicato i poteri delle Regioni e delle Province Autonome assicurando un appoggio pieno alla Convenzione purché siano rispettate le competenze locali ed il "potere" delle popolazioni alpine, proponendo Bolzano quale sede della eventuale Segreteria della Convenzione.

Il Ministro Ruffolo nel suo intervento, dopo aver sottolineato come le Alpi rappresentino per l'Italia uno dei principali problemi ambientali, ha ricordato la recente costituzione di un gruppo di lavoro Stato-Regioni nell'ambito del quale verranno valutate le strategie per la più completa collaborazione sul tema dei Protocolli. Il Ministro ha quindi espresso la sua soddisfazione per il recente accordo in sede CEE in materia di trasporti ed ha ricordato le iniziative internazionali in corso in tema ambientale, quali l'accordo trilaterale per la conservazione e valorizzazione dell'area del Monte Bianco e l'accordo internazionale tra la Regione Friuli Venezia Giulia, a ciò delegata dal Ministero dell'Ambiente, e la Slovenia e la Carinzia per il Parco Internazionale di Tarvisio.

Il Comitato degli Alti Funzionari, su decisione della Conferenza, che ha rappresentato sino ad ora il braccio operativo della stessa, continuerà la sua attività sino alla costituzione del previsto "Comitato permanente". La Presidenza della Conferenza per il prossimo biennio sarà assicurata dalla Francia. Queste le altre determinazioni della Conferenza che si è conclusa con una affollata conferenza stampa.

NUOVA LEGGE PER LA MONTAGNA

Sollecitato l'intervento del Governo

Come è oramai noto, nel corso dell'XI Congresso nazionale dell'UNCEM del giugno scorso, a Merano, è stato ufficialmente presentato il progetto di legge concernente « Interventi speciali per la montagna », elaborato dal Comitato tecnico-consultivo per i problemi dei territori montani operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla cui redazione ha attivamente concorso l'UNCEM.

Tale progetto — che abbiamo integralmente pubblicato sul n. 7 di « *Montagna Oggi* » — è da tempo all'attenzione del Presidente del Consiglio On. Andreotti e l'Unione ne ha ripetutamente sollecitato l'esame, al fine di consentire il suo recepimento da parte del Governo e poterlo quindi affiancare come disegno di legge dell'Esecutivo ai progetti in materia già all'esame della Commissione Agricoltura del Senato.

Tra le iniziative a sostegno di tale posizione, segnaliamo quelle del Gruppo comunista-Pds del Senato, il quale ha prima rivolto una mirata interrogazione al Presidente del Consiglio (ne riportiamo di seguito il testo e la relativa risposta) e lo scorso 16 ottobre ha presentato in Commissione Agricoltura un Ordine del giorno, accolto all'unanimità, volto ad impegnare il Governo alla presentazione del disegno di legge.

Pubblichiamo anche il testo di tale O.d.G., estratto dal Bollettino ufficiale delle Giunte e Commissioni parlamentari del Senato del 16/10/1991.

L'INTERROGAZIONE DEL GRUPPO P.D.S. DEL SENATO

(Sen. Cascia, Casadei Lucchi, Lops, Margheriti, Scivoletto)
Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso:

che la Presidenza del Consiglio ha nominato una commissione di studio sui problemi delle aree montane;

che detta commissione ha terminato i suoi lavori ed ha consegnato anche una bozza di disegno di legge per tali aree;

che la 9ª Commissione del Senato ha già preso in esame disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla stessa materia,

si chiede di sapere se non intenda, come gli interroganti auspicano, presentare al Senato tempestivamente il disegno di legge governativo per le aree montane.

LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANDREOTTI

In relazione all'interrogazione si rappresenta quanto segue:

La bozza normativa sui problemi delle aree montane, elaborata dall'apposita Commissione di studio istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata inviata, per le valutazioni di competenza, al Ministero dell'Agricoltura che ha formulato numerose osservazioni sia sul piano tecnico, che su quello sostanziale.

In relazione alle suindicate osservazioni si è poi tenuta, presso la Presidenza del Consiglio, una riunione interministeriale di coordinamento cui hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio, dei beni culturali e dell'ambiente, nonché il presidente della suddetta commissione di studio.

In tale sede sono state approfondite le complesse problematiche concernenti il riassetto normativo delle disposizioni sulle aree montane.

I rappresentanti delle Amministrazioni interessate sono stati, quindi, invitati ad instaurare immediati reciproci contatti allo scopo di esaminare l'opportunità di predisporre, sulla base degli orientamenti emersi durante la riunione e tenendo conto delle iniziative parlamentari in corso, uno schema di disegno di legge d'iniziativa governativa da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri per le determinazioni di competenza.

L'ODG DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL SENATO

La Commissione accoglie quindi all'unanimità il seguente ordine del giorno al quale si sono detti favorevoli i senatori Nebbia, Micolini (che ha auspicato l'adesione di tutti i Gruppi), Pezzullo, il relatore Carlotto, il sottosegretario Noci ed il presidente Mora, (le cui proposte di modifica formale di talune parti sono state recepite dai presentatori):

« La 9ª Commissione del Senato,
valutata la necessità di una efficace politica delle aree ad economia montana, per l'incidenza che può avere sul piano economico sociale ed ambientale in un paese come l'Italia anche per le particolari caratteristiche geo-morfologiche;

considerato che ciò può essere ottenuto solo con una legge quadro organica che sia di orientamento e di sostegno alla articolata realtà istituzionale ed ai numerosi soggetti operanti la cui ottica locale o settoriale rischia di creare inoperosità o contraddizioni paralizzanti;

ritenuto opportuno che l'iniziativa parlamentare in sede di Commissione sia integrata da una proposta del Governo;

ritenuto altresì che il Governo abbia ottenuto quanto predisposto da un apposito comitato ministeriale,

impegna il Governo a presentare in tempo utile, al fine della approvazione nella presente legislatura, un disegno di legge quadro per la montagna »

(Estratto dal resoconto della Commissione Agricoltura del Senato relativo alla seduta del 16 ottobre 1991)

Eduardo Racca

A BORCA DI CADORE GLI ESPERTI HANNO DISCUSSO DI COMUNITA' MONTANE

Il IX Convegno dell'A.NA.S.CO.M. si è celebrato nel Centro Vacanze il 20 e 21 settembre

La vicenda ANASCOM ha inizio circa dieci anni fa. Un gruppo sparuto di Segretari di Comunità montane si associa per ricercare una propria identità professionale. Prende, così, l'abbrivo un'opera di lunga lena, dagli esiti incerti: una specie di sfida portata avanti con determinazione e, sovente, con rabbia. Gli scenari sono estremamente confusi. Una sola cosa è chiara: la strategia, che ha come obiettivo principale quello di realizzare l'affermazione della categoria attraverso la valorizzazione dell'Istituzione.



Da sinistra: il Prof. Pastori, il dr Racca, il Comm. De Nard, il dr De Gregorio e il Presidente dell'UNCEM dr Martinengo

Le tappe di questo cammino sono tante. Tutte scandiscono i più significativi progressi compiuti. Spesso sono associate al nome di località prestigiose del turismo italiano: Massa, Bognanco Terme, Torri del Benaco, Amalfi, Tarvisio, Dorgali, Stresa, Fiuggi, le sedi dei precedenti convegni di studio.

Quest'anno Borca di Cadore dove, in un contesto fatto di suggestive atmosfere, l'Associazione Nazionale dei Segretari ha celebrato il 20 e 21 settembre il suo nono convegno. È stato un autentico successo! Circa cento le Comunità montane rappresentate sulle 337 esistenti. Più di duecento i partecipanti. Tra i presenti: i vertici nazionali dell'UNCEM con il presidente Martinengo, il vice presidente Gonzi, il segretario generale Maggi; le delegazioni regionali dell'UNCEM del Friuli, Abruzzo, Veneto, Campania, rappresentate dai rispettivi presidenti; amministratori di Comunità montane oltre, naturalmente, a tanti segretari generali e funzionari.

Poi... i rituali saluti del presidente della Comunità montana ospitante, De Nard, impareggiabile organizzatore; gli altrettanto rituali saluti del presidente Racca; l'intervento introduttivo del segretario nazionale, De Gregorio; la relazione di base del prof. Pastori; gli interventi di Martinengo e di Gonzi.

Non è però stata una ... canonica routine. Perché hanno discusso di Comunità montane, collocandole nel contesto della nuova riforma delle autonomie locali, uomini che hanno maturato una lunga esperienza sul campo; che sanno porre a confronto la struttura teorica dell'impianto normativo con la realtà fattuale e dare un contributo sostanziale per colmare il differenziale scaturente da tale confronto. Addetti ai lavori, quindi, che sanno distinguere, ma anche coniugare, il momento teorico dell'analisi e della ricerca con quello pratico dell'implementazione. Uomini del mondo accademico come il prof. Pastori, che ha sin dal primo momento dedicato particolare attenzione al nostro ente, ma soprattutto ne ha seguito le evoluzioni e la crescita, che cioè le Comunità montane non le ha scoperte solo oggi. La sua relazione ha avuto il pregio di cogliere ed analizzare, in una rapida ma esaustiva sintesi, tutti gli aspetti della riforma riguardanti l'ente montano.

Il secondo giorno è stata sperimentata felicemente la brillante idea di far sedere intorno ad un tavolo un *panel* di esperti. La regia è stata affidata ad un *« conduttore-provocatore »*, ricco di verve, come il prof. Saturnino del FORMEZ di Napoli. Ai solisti proff. Bresolin, Ciarlo, De Martin, Pastori e dott. Maggi sono stati assegnati singoli brani. Si è dato, così, vita ad un intonato concerto polifonico, costituito da una pluralità di opinioni, di voci, di accenti, di toni, da cui sono scaturite originali considerazioni ed utili proposte non solo di tipo giuridico, ma anche, ed era ora!, di tipo economico, sociologico, urbanistico.

Ed infine, il coro finale: il dibattito. Ed un intervento tra i tanti: civile, pacato, sincero, Chi da anni sente blaterale politici, mestieranti di rango e mezze calzette, ha avvertito d'istinto la sensazione che quella fosse un'espressione sincera: un singulto dell'animo: una voce di dentro autentica: la voce cantilenante di un'appassionata nenia sarda.

Grazie, signora Vicepresidente della Comunità montana del Nuorese, per averci fatto capire che esiste ancora, in qualche parte recondita di questo troppo lungo Paese, gente seria che fa Politica! ■

Il dr Eduardo Racca è Presidente Nazionale dell'ANASCOM

GLI ANZIANI E LA COMUNITA' EUROPEA

Un programma di azione per gli anni '90

Nei giorni scorsi un'apposita conferenza organizzata a Bruxelles su questa tematica ha dato l'avvio al primo programma comunitario a favore delle persone anziane.

Il programma, che si svilupperà negli anni 1991/93, era stato adottato dal Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1990 con un bilancio di 2,4 milioni di ECU (3 miliardi 679 milioni di Lire) per i primi due anni.

Esso è stato realizzato in previsione dell'invecchiamento della popolazione europea che vedrà diminuire nei prossimi decenni l'attuale maggioranza giovanile. Infatti a partire dal 2010 gli ultrasessantenni rappresenteranno quasi un quarto della popolazione totale della Comunità Europea, determinando così la necessità di un relativo adeguamento fra gli individui e nella società, per quanto riguarda attese, priorità, comportamenti.

Questi cambiamenti avverranno proprio mentre la Comunità Europea si andrà consolidando nelle sue nuove frontiere economiche.

In questo nuovo contesto storico, gli anziani non saranno dimenticati e sarà così incoraggiato il trasferimento fra gli Stati Membri di informazioni, idee ed esperienze, realizzati studi e ricerche, conferenze e seminari con la messa in opera di una rete d'informazione sui nuovi progetti e sulle campagne di sensibilizzazione.

Misure già in corso

Tre strutture di base sono in via di costituzione: un *Comitato consultivo* composto da rappresentanti governativi (due per ogni stato membro; riunioni ogni quattro mesi a Bruxelles); un *osservatorio* composto da 12 esperti scientifici provenienti dalle varie parti di Europa sarà incaricato di tenere a disposizione un'informazione obiettiva ed appropriata. L'osservatorio, nato subito dopo la decisione del Consiglio, ha già pubblicato un rapporto sulla situazione sociale ed economica degli anziani in Europa. Infine, la Commissione sta creando *un gruppo di collegamento* tra le Organizzazioni non governative a tendenza europea, la cui attività riguarda gli anziani.

Le ricerche e lo scambio di informazioni, per cui sono previsti dei finanziamenti, riguarderanno un gran numero di temi, fra i quali le cure per le persone anziane nella propria residenza, la solidarietà fra le generazioni, la salute in genere, lo studente anziano, le donne e la pensione, l'invecchiamento e le nuove tecnologie.

Autunno 1991: previsto un seminario europeo in collaborazione con la Presidenza olandese sul tema « *L'alloggio e le persone anziane* ».

Primavera 1992: in collaborazione con la Presidenza portoghese, conferenza europea sul tema « *Le persone anziane in famiglia: un asse di solidarietà intergenerazionale* »

ALPINI IN PACE, ALPINI IN GUERRA
Un concorso nazionale di letteratura alpina

1) L'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Lacchiarella - Sezione di Milano - in collaborazione con la Sezione A.N.A. di Milano e con il Patrocinio UNICEF Comitato Prov. di Milano - in occasione della 65ª adunata nazionale a Milano - bandisce un concorso letterario sul tema: « ALPINI IN PACE - ALPINI IN GUERRA ».
2) Il concorso, aperto a tutti gli autori di lingua italiana, è diviso in tre sezioni:
   A - *sezione poesia*: i concorrenti possono partecipare con un massimo di tre poesie inedite che non superino i trenta versi cadauna.
   B - *sezione narrativa*: i concorrenti possono partecipare con un solo racconto, con un massimo di tre fogli dattiloscritti di trentacinque righe cadauno.
   C - *sezione narrativa giovanile*: riservata agli studenti delle scuole elementari, con un foglio di classe.
3) Ogni concorrente dovrà inviare in cinque fotocopie il proprio materiale di cui uno solo con nome, cognome, indirizzo e firma dell'autore. Per la sezione C è richiesta anche la classe e l'indirizzo della scuola.
4) Ciascun concorrente della sezione A e B partecipa con una offerta minima di L. 10.000 (Diecimila) che verranno devolute all'UNICEF. Tale offerta dovrà essere spedita unitamente agli elaborati. Per la sezione C è gratuito.
5) Gli elaborati devono pervenire entro il 31 gennaio 1992 indirizzati a: Associazione Nazionale Alpini - Casella postale 27 - 20084 Lacchiarella (MI).
6) La giuria verrà nominata dalla sezione A.N.A. di Milano. L'operato della giuria è insindacabile.
7) L'esito del concorso sarà diffuso dalla stampa alpina.
   I finalisti riceveranno lettera personale con la data di premiazione.
8) PREMI: artistiche targhe ai primi tre classificati per ogni sezione, a ricordo della 65ª adunata di Milano. (Saranno assegnati eventuali altri premi).
9) Gli elaborati non si restituiscono.
   L'organizzazione si riserva di pubblicare gli elaborati finalisti.
10) La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento.

Maggiori informazioni possono essere richieste a: Gruppo Alpini - Casella Postale 27 - 20084 Lacchiarella (Milano).

UNO SVILUPPO DIFFICOLTOSO

La 9ª Assemblea Nazionale dell'ANCI di Rimini

Acque agitate sul mare di Rimini, città che ha ospitato la 9ª Assemblea dell'ANCI: con un lieve calo di partecipanti ed un disorientamento dato dall'applicazione della legge 142, gli amministratori che fanno riferimento al gruppo PDS hanno contestato, prima con una pattuglia di sindaci, e poi in modo più articolato la rappresentanza stessa dell'ANCI a livello nazionale e come essa si esplica. Di fronte all'accusa di immobilismo il PSI, per bocca dell'on. La Ganga afferma che l'ANCI va svecchiata e va liberata dalla cappa di ghiaccio che la rende statica; di fronte alle accuse concentriche la DC ha risposto, mediante l'on. Leccisi, che «*L'ANCI è figlia di tutti*» in una comune responsabilità. Nel corso dell'Assemblea è stato osservato che l'associazione non è un buon strumento capace di imporsi in una trattativa col Governo per garantire risultati ai comuni: sembra esserci all'interno dell'ANCI «*un contrasto di interessi, una palese contraddizione tra progetto politico e sviluppo delle autonomie, tra regioni del sud e quelle del nord*». Ne è la prova la dichiarazione di Leoluca Orlando che ha detto: «*Con le quote dello Stato sono tranquillo, con l'autonomia finanziaria Palermo avrà la metà delle entrate previste*»; a questo fa eco il sindaco di Belluno Gianclaudio Bressa che dichiara: «*L'autonomia finanziaria al nord si può realizzare. Con le entrate fiscali noi offriremo buoni servizi sociali; al nord le tasse saranno pagate, al sud, per cultura, per la pratica di un assistenzialismo diffuso, sarà molto difficile che tutti paghino*». Intorno a questi temi, di politica pura e di amministrazione, si è sviluppato un dibattito, non concluso perché l'imminente congresso farà chiarezza sulle finalità dell'associazione, sul ruolo che dovrà giocare, sulla rappresentanza dei gruppi. Oggi si registra un contrasto che, forse, questo lasso di mesi potrà riassorbire.

m.ch.

Pubblichiamo il documento finale dell'Assemblea che richiama i principali temi dibattuti.

Il DOCUMENTO FINALE DELL'ASSEMBLEA DI RIMINI

I Governi locali stanno vivendo tensioni e difficoltà acutissime che mortificano le attese alimentate dalla riforma dei poteri locali. Si rischia di veder capovolta una fase che potrebbe essere di fondazione dell'assetto definitivo delle autonomie locali in un ulteriore passo verso il dissesto e la delegittimazione.

Ciò dipende essenzialmente dalla mancata approvazione, rinviata al momento della riforma, di un sistema di finanza locale attuativo dei principi stabiliti dall'art. 54 della legge 142/90 e di nuove regole per le elezioni locali.

Governo e Parlamento si rivolgono ancora agli enti locali, malgrado i principi riconosciuti e sanciti dalla riforma, come semplici terminali dello stato centrale, proponendo ed approvando leggi speciali per il finanziamento di opere pubbliche locali, politiche centralistiche, provvedimenti restrittivi sul piano finanziario, trasferimento e attribuzione di funzioni nuove senza copertura finanziaria.

Nel complesso il sistema regionale appare esso stesso in ritardo e talvolta in contrasto con le novità affermate dalla riforma. Grave è il comportamento dei Co.Re.Co. la cui composizione — che in assenza di legge regionale si tende indebitamente a «*prorogare*» — è in realtà incompatibile con la 142/90; il comportamento è aggravato dalla diffusa attitudine ad esercitare non un controllo di legittimità, nei rigorosi termini previsti dalla legge sui poteri locali e dall'accordo di Strasburgo, ma gravi interferenze politiche su atti fondamentali del sistema delle autonomie, considerando gli statuti alla stregua di regolamenti attuativi di norme, comprese quelle abrogate.

In questi ultimi dieci anni, si è ridotta significativamente la quota dei trasferimenti erariali in rapporto al complesso delle spese pubbliche. Di converso, per governare le domande crescenti di servizi migliori e più efficienti, i comuni hanno rafforzato la loro pressione sul versante di tributi locali e tariffe. Rimangono significativi squilibri tra le aree del centro nord ed il meridione, ma si può cogliere ovunque il segno di una evoluzione coerente che, per altro, l'ANCI deve impegnarsi prioritariamente a diffondere ed a far maturare in profondità, soprattutto nelle aree più arretrate e culturalmente deboli. In queste condizioni, si è venuto esaurendo lo spazio di manovra per mantenere e migliorare la qualità, nonché il livello, dei servizi sociali.

L'unica alternativa è, come da anni s'invoca, l'introduzione di una consistente autonomia impositiva che conferisca flessibilità e spessore all'azione dei governi locali e consenta l'instaurazione di un rapporto più diretto tra amministratori locali e cittadini, incentrato per l'appunto sull'autonomia impositiva. Al tempo stesso, per le aree più deboli, occorre rafforzare la politica di sostegno e perequazione finanziaria, riconoscendo per questo un ruolo assolutamente rilevante allo Stato centrale.

La proposta di discussione al Senato per l'introduzione dell'ICI e ISCOM offre, allo stato attuale del dibattito, una base concreta alla prospettiva di incrementare le risorse proprie dei comuni. Il ritardo che si registra nell'ulteriore esame getta

ombre preoccupanti sulla reale volontà di perseguire questo essenziale obiettivo per la riforma della finanza locale di cui l'ANCI chiede l'approvazione entro il 1° gennaio 1992.

Per l'immediato, è indispensabile aprire una forte e puntuale verifica con il governo per assicurare, per il 1992, almeno il rispetto di un livello di finanziamento che tenga conto delle spinte inflazionistiche e delle ineludibili esigenze di sviluppo cui gli enti locali devono far fronte. Non c'è dubbio, infatti, che la copertura del tasso di inflazione è insufficiente a contenere la lievitazione del costo dei servizi, del personale e in genere dell'attività dei comuni. Restano inoltre da definire le condizioni entro cui potrà svolgersi un'adeguata azione sul versante degli investimenti; i termini non onerosi per i comuni in ordine alla restituzione dell'ICIAP 1989; le garanzie per la copertura degli oneri derivanti dai tickets per gli indigenti.

Le domande dei cittadini per servizi «*europei*», gestioni trasparenti, amministrazioni moderne, non consentono comunque ritardi e chiusure corporative. Si tratta di compiere un salto di qualità per ridare senso e significato alla politica amministrativa locale, ed adempiere al ruolo che la 142/90 attribuisce agli enti locali, il ruolo cioè di rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo.

In questo contesto, l'ANCI riafferma il ruolo delle rappresentanze elettive dei comuni nel governo della salute. Va superata al più presto la fase transitoria e la legge di riordino sanitario va resa coerente con l'impianto della riforma degli enti locali.

Questo è l'impegno e la responsabilità, fin d'ora, degli amministratori locali che, vincendo pigrizie ed inefficienze, e — laddove esistono — veri e propri inquinamenti, debbono promuovere le condizioni per un effettivo cambiamento nella vita amministrativa locale. Occorre mettere in campo tutte le opzioni necessarie per garantire, alla luce della legge 241/90, trasparenza e pubblicità nella gestione delle procedure amministrative. Non si può sostenere una rivendicazione di maggiore autonomia separata dall'assunzione di una piena e personale responsabilità degli amministratori locali.

Decisiva è, infine, la questione della riforma del sistema elettorale degli enti locali. Vi è la consapevolezza, a riguardo, che qualsiasi meccanismo destinato a ridurre il pluralismo possa rappresentare una contrazione dell'esperienza e della ricchezza democratica; ma al contempo, di fronte alla domanda dell'opinione pubblica per amministrazioni stabili ed efficienti, si afferma l'idea di un sistema che conferisca a chi governa un mandato più diretto e, perciò, uno spazio operativo vero. Questa indicazione, ancorché sufficientemente matura, richiede la costruzione di un consenso motivato degli amministratori locali.

In definitiva si può, proprio partendo dalle esperienze che segnano la dimensione politica locale, rinnovare la Repubblica, superando la diffidenza per istituzioni che appaiono in crisi, inefficaci e talvolta ostili. Il futuro delle autonomie locali, dunque, è il futuro della nostra Repubblica.

INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA

Il C.I.P.E. ripartisce i fondi 1991

Sulla G.U. n. 188 dello scorso agosto è stata pubblicata la deliberazione del CIPE datata 2/8/91, di riparto delle somme relative all'anno 1991 tra le diverse azioni finanziabili in applicazione alle disposizioni di cui alla legge n. 752/86 (per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) e alla legge n. 201/91, di differimento delle norme recate dalla medesima legge n. 752/86.

Unitamente alla deliberazione citata, il CIPE ne ha approvate altre tre, concernenti rispettivamente: il riparto tra le Regioni a statuto ordinario di 140 miliardi relativi al 1990; modificazioni a precedenti delibere per i piani di riparto 1989 e 1990; il riparto tra le Regioni a statuto ordinario di 300 miliardi per l'esercizio 1991.

Approvazione del piano di riparto 1991 dei fondi tra le regioni, le province autonome e il Ministero agricoltura e foreste (G.U. n. 188 del 12.8.91).

La somma complessiva autorizzata dalla legge n. 201/91 per l'anno 1991 per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura è di L. 2.675 miliardi, così ripartiti:

- L. 1.252 miliardi sono destinati alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento di *«programmi di sviluppo nel settore agricolo e forestale in armonia con le determinazioni del Piano agricolo nazionale e del Piano forestale nazionale»* (art. 3, comma 4, della legge numero 752/86), come risulta dall'*allegato A;*

- L. 50 miliardi sono destinati alle regioni e province autonome di Trenzo e Bolzano sulla base delle concessioni contributive dalle stesse effettuate entro il 31.12.85 sui mu-

ALLEGATO.A

Ripartizione delle somme destinate alle regioni a statuto ordinario (art. 3, legge n. 752/86)

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importo in milioni di lire
Piemonte	5,316	66.556
Liguria	1,971	24.677
Lombardia	5,728	71.715
Veneto	5,995	75.057
Emilia-Romagna	7,805	97.719
Toscana	5,777	72.328
Umbria	2,788	34.906
Marche	3,397	42.530
Lazio	7,177	89.856
Abruzzo	6,391	80.015
Molise	3,872	48.477
Campania	13,753	172.188
Puglia	13,449	168.382
Basilicata	7,048	88.241
Calabria	9,533	119.353
Totale	100	1.252.000

ALLEGATO.B

Legge N. 752/86, art. 3, comma 2. Ripartizione delle somme destinate alle regioni e province autonome per la concessione di mutui ai sensi dell'art. 18, legge n. 984/77.

Regioni	Assegnazioni
Piemonte	7.155.255.142
Liguria	614.252.184
Lombardia	3.039.956.809
Prov. aut. Bolzano	1.706.965.372
Veneto	2.037.927.084
Emilia-Romagna	12.257.649.053
Toscana	3.421.553.498
Umbria	1.536.004.055
Marche	1.062.065.815
Abruzzo	2.796.145.926
Campania	5.203.576.960
Puglia	4.895.779.217
Basilicata	344.886.158
Sardegna	3.926.952.727
Totale	50.000.000.000

ALLEGATO.D

Legge n. 752/86 Art. 5 - Fondi destinati all'attuazione dei regolamenti comunitari agricoli strutturali

Regioni	797/85 2052/88	355/77	1204/82	1401/86	3529/86	1360/78	1654/86	4115/88	2052/88 UB/5b	Totale
Valle d'Aosta	1.828			273	428					2.530
Piemonte	15.548	2.088		1.364	1.004	90				20.093
Liguria	2.697	297				46	200			3.240
Lombardia	12.305	1.163		1.364	210					15.041
P. A. Bolzano	2.019	238		745						3.002
P. A. Trento	2.934	265		727		71				3.997
Friuli-Venezia Giulia	2.522	652		436		30				3.641
Veneto	9.524	968		1.091	163	950				12.696
Emilia-Romagna	12.190	1.288			54	163				13.696
Toscana	8.000	1.205			550	600				10.355
Umbria	3.534	364				273				4.171
Marche	4.275	666			32	1.177				6.150
Lazio	4.953	886					1.800			7.639
Abruzzo	6.506	1.033				109				7.648
Molise	2.800				109					2.909
Campania	0	511			248					759
Puglia	12.190	416	1.500		109	1.000				15.215
Basilicata	5.596	1.550	333		93	230				7.802
Calabria	4.953	474	3.167			260				8.854
Sicilia	0	334	5.000							5.334
Sardegna	5.626	602								6.228
Totali regioni	120.000	15.000	10.000	6.000	3.000	5.000	2.000			161.000
MAF	2.000									2.000
Fondo rotazione		5.000						35.000	30.000	70.000
Totale	122.000	20.000	10.000	6.000	3.000	5.000	2.000	35.000	30.000	233.000

tui contratti in applicazione dell'art. 18 legge n. 984/77 (art. 3, comma 2, della legge n. 752/86), come risulta dall'allegato B

- L. 1.040 miliardi sono attribuiti al MAF per il finanziamento di azioni a carattere orizzontale (art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 752/86);
- L. 233 miliardi sono ripartiti tra le regioni, le province autonome e il MAF per il finanziamento relativo all'applicazione dei regolamenti comunitari, secondo quanto risulta dall'*allegato D;*
- L. 100 miliardi sono attibuiti alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle azioni previste dal Piano forestale nazionale, come risulta dall'*allegato E;*

Riparto fra le regioni a statuto ordinario di lire 140 miliardi relativi all'anno 1990 (G.U. n. 188 del 12.8.91)

La deliberazione CIPE di che trattasi provvede al riparto tra le regioni a statuto ordinario dell'accantonamento di 140 miliardi di lire, relativo all'anno 1990, di cui alla Deliberazione CIPE 15.3.90, punto 3, da destinare ad interventi urgenti per la zootecnia.

Riparto tra le regioni a statuto ordinario di lire 300 miliardi relativi all'esercizio 1991 (G.U. n. 189 del 13.8.91)

Come è noto, la legge finanziaria 1990, n. 407/89, prevedeva, tra l'altro, per quanto concerne la legge n. 752/86, lo slittamento all'esercizio 1991 di 300 miliardi di lire relativi all'anno 1990 da utilizzare per gli interventi nel settore agricolo e forestale di cui all'art. 3 della stessa legge n. 752.

La delibera CIPE di che trattasi provvede alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del sopraindicato stanziamento di lire 300 miliardi, come risulta dall'*allegato F.* ■

ALLEGATO.E

Legge n. 752/86 Art. 6. Fondi destinati alle regioni a statuto ordinario per le azioni previste dal piano forestale nazionale

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importo in milioni di lire
Piemonte	6,777	6.777
Liguria	2,590	2.590
Lombardia	5,738	5.738
Veneto	3,655	3.655
Emilia-Romagna	5,012	5.012
Toscana	8,533	8.533
Umbria	3,043	3.043
Marche	3,330	3.330
Lazio	9,495	9.495
Abruzzo	8.972	8.972
Molise	3,740	3.740
Campania	10,284	10.284
Puglia	6,568	6.568
Basilicata	8,111	8.111
Calabria	14,152	14.152
Totale	100,000	100.000

ALLEGATO.F

Ripartizione delle somme destinate alle regioni a statuto ordinario (art. 3, legge n. 752/86)

Regioni	Coefficiente di ripartizione	Importo in milioni di lire
Piemonte	5,316	15.948
Liguria	1,971	5.913
Lombardia	5,728	17.184
Veneto	5,995	17.985
Emilia-Romagna	7,805	23.415
Toscana	5,777	17.331
Umbria	2,788	8.364
Marche	3,397	10.191
Lazio	7,177	21.531
Abruzzo	6,391	19.173
Molise	3,872	11.616
Campania	13,753	41.259
Puglia	13,449	40.347
Basilicata	7,048	21.144
Calabria	9,533	28.599
Totale	100	300.000

PROVVEDIMENTI IN DIRITTURA D'ARRIVO: PARCHI, SANITA' E RISORSE IDRICHE

L'azione dell'UNCEM

Mentre il disegno di legge quadro sulle aree protette si appresta ad essere definitivamente varato dalla Camera, in seconda lettura, dopo l'approvazione di Palazzo Madama intervenuta il 4 ottobre scorso (e medesima sorte si attende — secondo gli impegni politici delle forze della maggioranza — per il disegno di legge di riforma del Servizio sanitario nazionale, approvato in Senato il 17 ottobre e nuovamente pervenuto a Montecitorio per la ratifica finale), la Commissione Ambiente e Territorio del Senato si appresta a discutere, in sede deliberante, il disegno di legge n. 2968, relativo alle nuove disposizioni in materia di risorse idriche.

Rammentiamo che in proposito l'UNCEM ha promosso una intensa campagna di sensibilizzazione ed ha adottato iniziative volte all'introduzione di taluni emandamenti a tutela dei territori montani, considerando peraltro che la legge n. 142/90 offre più ampie possibilità nelle forme di gestione dei servizi idrici rispetto a quelle contemplate dall'attuale articolato in discussione, il quale esautora di fatto il ruolo dei Comuni e delle Comunità montane.

Sul precedente numero di « *Montagna Oggi* » abbiamo pubblicato, per una miglior informazione degli amministratori montani, il testo integrale del d.d.l. e la relazione dell'On. Galli alla Camera.

Al momento in cui si scrive, di tale provvedimento non si è tuttavia ancora avviato l'esame di merito. L'Unione ha comunque fatto pervenire al Presidente della Commissione Ambiente, Sen. Pagani, la nota che di seguito pubblichiamo, con la quale è stata anche richiesta una audizione al fine di illustrare in modo esaustivo la posizione e le ragioni dell'UNCEM.

Torneremo naturalmente sull'argomento nel prosismo futuro.

Ma. Be.

IL PRESIDENTE DELL'UNCEM SCRIVE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TERRITORIO E AMBIENTE DEL SENATO

Caro Presidente,

è pervenuto dalla Camera dei Deputati, per l'esame di merito da parte della Sua Commissione, l'articolato relativo alla disciplina delle risorse idriche.

L'UNCEM aveva ripetutamente manifestato in quel ramo del Parlamento, senza esito, le proprie perplessità sull'impianto del provvedimento, pur riconoscendo l'indubbia esigenza di porre rapidamente mano al riordino funzionale del settore.

L'atteggiamento critico e preoccupato dell'Unione discende principalmente dalla considerazione dei rischi fondati che la disciplina in esame determina in rapporto alle peculiari esigenze di tutela nei territori di montagna.

In particolare, gli Amministratori della montagna non possono condividere il testo licenziato dalla Camera per i seguenti motivi di fondo:

- *l'obiettico di una più razionale gestione del bene acqua si risolve in una vera e propria espropriazione gratuita, a danno della montagna, di una risorsa di importanza crescente e sempre più economicamente interessante;*
- *i Comuni montani e le Comunità montane si vedono di fatto tagliati fuori dalla gestione, che passa in capo a « carrozzoni » di rilevanza provinciale;*
- *l'unico prezzo nell'ambito dell'area di gestione carica sulle popolazioni montane i costi del sollevamento e quelli crescenti della depurazione propri delle zone di pianura.*

In considerazione del rilievo che la questione assume per le aree montane, La invito caldamente a promuovere una audizione dell'UNCEM presso la Sua Commissione, in modo da consentire la compiuta illustrazione delle proposte di modifica all'articolato in esame.

Grato della Sua attenzione, colgo l'occasione per rivolgerLe i migliori cordiali saluti.

Edoardo Martinengo
Presidente dell'UNCEM



APPLICAZIONE CONTRATTO ENTI LOCALI

Direttive della Funzione Pubblica

Con riferimento a numerosi aspetti controversi relativi all'applicazione dell'ultimo Accordo nazionale per il personale dipendente degli Enti locali e delle Regioni (DPR n. 333/90), il Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diramato la circolare che qui pubblichiamo (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22/10/91), con la quale vengono impartite direttive finalizzate all'uniforme attuazione degli istituti contrattuali e al necessario chiarimento sui problemi insorti.

Sono pervenuti a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica numerosi quesiti riguardanti aspetti controversi della normativa contrattuale recepita dal D.P.R. n. 333/90.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento spettanti a questo Dipartimento in base all'art. 27 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/83 si ritiene di dover stabilire i seguenti ed uniformi indirizzi applicativi.

A - Figure e profili professionali

Numerosi problemi riguardano l'applicazione dell'art. 34, 1° comma che disciplina la ricollocazione di talune figure e profili professionali in qualifica superiore.

In proposito si richiama l'attenzione delle Amministrazioni ed enti in indirizzo sulla disposizione che testualmente prevede: « *le figure professionali* elencate nella tabella 2 sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa ».

Si tratta infatti di una valutazione che attiene a posizioni funzionali astrattamente considerate che prescinde dalla attività in concreto esercitata dai dipendenti interessati.

L'ente deve avere nella sua pianta organica, alla data del 1° ottobre 1990, l'identica figura o profilo professionale. Il passaggio di qualifica è limitato ai dipendenti formalmente inquadrati nella figura o profilo.

L'applicazione dell'art. 34 deve essere realizzata mediante provvedimenti adottati dal Consiglio comunale o provinciale ai sensi dell'art. 32, lett. c) della legge n. 142/1990 o dagli altri organi deliberativi degli enti del comparto tenuto conto della necessità di modificare la *pianta organica*, nella quale le figure professionali sono esattamente individuate e collocate nella qualifica funzionale cui corrisponde un preciso livello retributivo.

Si tratta di atti formali a contenuto vincolato che impongono anche le conseguenti variazioni di bilancio.

Da tale premessa scaturiscono le soluzioni delle questioni in concreto prospettate.

1) *Addetto ai servizi ausiliari di anticamera, di portineria e di custodia delle Camere di Commercio.*

La ricollocazione del profilo suddetto riguarda esclusivamente il personale delle Camere di Commercio.

2) *Operatori socio-assistenziali*

La figura o profilo non presenta particolari problemi applicativi in quanto riguarda un'area di attività ben definita nell'ambito della 3ª qualifica funzionale che deve intendersi *riferito alle figure professionali di « addetto alla assistenza domiciliare ».*

3) *Addetto ai servizi tecnici con compiti di conduzione di autoveicoli delle Camere di Commercio*

La figura professionale enucleata da un più ampio profilo professionale del personale delle Camere di Commercio considera la riqualificazione del solo personale con compiti di conduzione di autoveicoli.

4) *Bagnini ed assistenti ai bagnanti*

La figura o profilo non presenta particolari problemi applicativi in quanto riguarda un'area di attività ben definita nell'ambito della 3ª qualifica funzionale.

5) *Terminalista o addetto alla registrazione dati dell'area informatica*

Su tale figura si incentrano problematiche di grande rilievo. Infatti si osserva che non esiste nell'ambito delle mansioni considerate nelle varie aree di attività dell'allegato A del D.P.R. n. 347/83 alcun riferimento alla tipologia lavorativa corrispondente alla figura professionale ricollocata nella V qualifica.

In ogni caso, nella logica di quanto precedentemente affermato, l'amministrazione o l'ente può attuare il passaggio di qualifica delle sole figure professionali istituite nell'ambito di un centro elaborazione dati con l'identica denominazione prevista dalla tabella 2.

Si esclude comunque che possano essere considerati « *terminalisti* » coloro che siano semplicemente addetti a sistemi di videoscrittura e non abbiano funzioni interattive con il sistema informatico.

6) *Conduttore di macchine operatrici complesse*

La figura professionale a cui si riferisce la denominazione inclusa nella tabella allegato 2 trova esplicita menzione nell'ambito dell'allegato A del D.P.R. n. 347/83, dove è distinta da quella dell'autista di mezzi pesanti. Tale figura è genericamente riferita a macchinari rotabili che per la loro specialità impongono conoscenze particolari tali da dover essere verificate nell'ambito di un procedimento amministrativo di abilitazione con conseguente provvedimento ai autorizzazione (patente).

Si ritiene, infatti, che la specifica individuazione della macchina operatrice complessa sia riconducibile

esclusivamente al fatto di rilevanza giuridica collegabile all'autorizzazione o patente così come specificato nell'allegato A del D.P.R. n. 347/1883.

Non è consentito altro tipo di valutazione sulle caratteristiche delle macchine operatrici complesse.

7) *Autista di scuola-bus*

Negli enti di piccole e medie dimensioni la figura dell'autista di scuola-bus potrebbe essere prevista in pianta organica con funzioni integrate con altre attività. In tali casi il passaggio alla quinta qualifica funzionale può essere riconosciuto in relazione alle modalità di espletamento delle funzioni plurime, tra cui deve essere temporalmente prevalente quella di autista di scuola-bus.

8) *Puericultrice*

Si tratta di una figura professionale esattamente individuata dall'allegato A del D.P.R. n. 347/1983 che per l'esercizio dell'attività necessita di apposito titolo professionale.

9) *Infermiere generico*

Tale figura racchiude nella denominazione gli aspetti essenziali della tipologia lavorativa e, pertanto, non si presta a formule interpretative non univoche.

10) *Segretario di cancelleria di conciliazione*

La figura professionale è stata ricollocata nella VI qualifica funzionale per omogeneità con la figura dell'assistente giudiziario del Ministero di Grazia e Giustizia.

Tale considerazione evidenzia come il passaggio di qualifica riguardi il personale che negli enti abbia una collocazione funzionale corrispondente a quella indicata nella tabella 2 non essendo comprese nella fattispecie le ipotesi in cui, per le ridotte dimensioni degli uffici, tale figura non sia prevista nella pianta organica e le funzioni siano esercitate « *occasionalmente* » da dipendenti inquadrati in figure amministrative.

L'eventuale decreto del Presidente del Tribunale che attribuisce a tale personale funzioni giudiziarie non costituisce, in nessun caso, inquadramento nell'ordinamento dell'ente, ma realizza un provvedimento di tipo autorizzatorio per l'esercizio di funzioni in ambito giudiziario.

11) *Cancelliere di conciliazione*

Anche per tale figura sono valide le considerazioni svolte per il segretario di cancelleria con riferimento al corrispondente profilo ministeriale di collaborazione di cancelleria.

È quindi consentito il passaggio di qualifica esclusivamente dove esiste nella pianta organica una figura professionale di VI qualifica di cancelliere di conciliazione.

Anche per tale fattispecie è da escludere che possano essere comprese tutte le ipotesi di istruttori amministrativi con funzioni anche in ambito giudiziario.

Si ribadisce che il Decreto del Presidente del Tribunale non può costituire una posizione giuridica formale (atto di esclusiva competenza dell'ente) ma solo autorizzazione a svolgere funzioni in ambito giudiziario.

12) *Direttore dei centri di formazione professionale*

È ascritto all'ottava qualifica funzionale il direttore dei centri di formazione professionale, sulla cui individuazione non sono stati sollevati problemi applicativi.

Qualora non si riscontrino le suddette condizioni di applicabilità delle norme i provvedimenti connessi ai reinquadramenti di personale devono ritenersi modifiche di pianta organica e devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione Centrale per la Finanza Locale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del D.L. n. 153/1980, convertito nella legge n. 299/1980.

B - Livello economico differenziato

Il livello economico differenziato realizza una aspirazione a posizioni economiche differenziate nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

Si tratta di una rivalutazione meramente economica che interessa una parte dei dipendenti di ciascuna qualifica e che impone una valutazione di elementi presuntivi di una prestazione quantitativamente e qualitativamente più elevata.

Il procedimento di attribuzione si articola in due fasi:

I Fase) *Determinazione del contingente di personale che nell'ambito della stessa qualifica funzionale può essere destinatario dell'incremento economico.*

La percentuale prevista dall'art. 35 è collegata al numero di personale di ruolo in servizio. Il calcolo impone le seguenti determinazioni:

— **Organico di fatto** (personale di ruolo in servizio al 31 dicembre di ciascun anno). Nell'organico sono compresi anche gli appartenenti al ruolo soprannumerario ed al ruolo speciale ad esaurimento;
— detrazione del personale appartenente alle figure professionali di cui alla tabella 2;
— detrazione del personale della quinta qualifica destinatario del 2° comma art. 45 D.P.R. n. 333/90;
— detrazione del personale che ha beneficiato dell'indennità prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 45 del D.P.R. n. 333/90.

Il calcolo della percentuale si effettua sulla base di riferimento ottenuta mediante le operazioni sopra descritte.

— determinazione del contingente per qualifica mediante arrotondamento della percentuale all'unità superiore ;
— articolazione in aree di attività del contingente di qualifica come sopra determinato mediante un calcolo proporzionale della consistenza di personale appartenente all'area rispetto alla consistenza complessiva della qualifica. Tale operazione non consente ulteriori arrotondamenti che amplino il contingente determinato con riferimento alla qualifica.

II Fase) *Selezione del personale da collocare nel livello economico differenziato (LED)*

a) *Requisito di accesso al livello economico differenziato*

Per partecipare alla selezione occorre il requisito di tre anni di anzianità di effettivo servizio nella qualifica. Non possono essere considerati i periodi trascorsi in qualifiche diverse o con rapporto precario, pur costituendo titolo di servizio per l'eventuale attribuzione di punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria del personale selezionato per il LED. Si ritiene che, nei casi di mobilità intercompartimentale o tra enti di comparto, l'anzianità maturata nell'ente di provenienza sia valutabile sia ai fini dell'accertamento del requisito legittimante dei tre anni di effettivo servizio, sia ai fini della determinazione dei titoli di servizio. Infatti, la mobilità si realizza sulla base di un giudizio di sostanziale corrispondenza delle qualfiiche e dei profili professionali ed è improntata ad un riconoscimento nel nuovo ente del servizio di ruolo prestato nell'ente di provenienza.

b) *Selezione in base a titoli culturali, professionali e di servizio*

L'accordo in sede decentrata stabilisce la tipologia dei titoli valutabili nell'ambito delle tre categorie, non-

ché il punteggio attribuibile. Il punteggio deve essere determinato in modo rigido al fine di escludere il ricorso ad apprezzamenti discrezionali nella attribuzione. Ciò dovrebbe consentire di non dover ricorrere alla nomina di una commissione per la formazione della graduatoria. Per gli Enti di tipo IV (comuni da 3 a 10.000 ab) le figure apicali (una per area) di VII qualifica sono beneficiarie del livello economico differenziato in aggiunta alle percentuali previste. inoltre, per tali figure non è richiesto il requisito dell'anzianità di 3 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il LED produce effetti sulla 13ª mensilità e sul trattamento di quiescenza. È riassorbito dall'eventuale passaggio alla qualifica superiore.

C) - Indennità di dirigenza

L'art. 38 del D.P.R. n. 333/90 istituisce un compenso accessorio legato alla posizione funzionale e graduato in relazione alla valutazione complessiva della prestazione che ciascun posto richiede al dirigente in termini quantitativi e qualitativi.

Si tratta di una differenziazione delle diverse posizioni dirigenziali connesse alle esigenze organizzative dell'ente.

Il personale avente qualifica dirigenziale è automaticamente destinatario del coefficiente di incremento del trattamento economico stabilito per il posto di funzione attribuito loro dall'ente.

Tale compenso accessorio intende valutare la funzione non il tempo lavoro e si colloca in un'ottica di omnicomprensività che esclude ogni altro emolumento eventualmente connesso ai compiti istituzionali del dirigente.

Si tratta di un compenso non collegabile alla effettiva presenza ma ai risultati di efficienza e di efficacia delle strutture o dei compiti affidati a ciascun dirigente.

Nei casi di assenza (congedo straordinario o aspettativa) prolungata l'ente non può legittimamente sospendere l'erogazione dell'indennità senza emanare un provvedimento di rimozione dal posto di funzione per obiettive esigenze connesse ai servizi o funzioni dell'ente.

L'indennità di funzione dirigenziale presenta indici di variabilità da 0,1 ad 1. Per tale ragione si è ritenuto che il requisito necessario per la produzione di effetti di tale indennità, stabilito dalle norme in materia nei caratteri della stabilità e della ricorrenza, sia riscontrabile unicamente nello zoccolo dello 0,1, riconosciuto dall'assetto normativo come il livello minimo dell'indennità e, come tale, attribuibile anche indipendentemente dalla posizione funzionale specifica.

Pertanto è concordato con l'Istituto di Previdenza che solo tale parte dell'indennità sia assoggettabile a contribuzione previdenziale e sia quindi suscettibile di valutazione in sede di determinazione del trattamento di quiescenza.

Il sesto comma dell'art. 38 disciplina il regime transitorio tra le indennità del precedente D.P.R. n. 268/1987 e l'entrata in vigore della nuova indennità.

Poiché parte delle precedenti attribuzioni economiche è stata assorbita dal nuovo regime stipendiale (art. 43) in attuazione dal 1° luglio 1990, la norma è da interpretare in modo da evitare duplicazioni del compenso accessorio, facendo cessare a quella data le precedenti indennità comprese nella retribuzione.

Le altre indennità, la cui abrogazione si realizza con l'entrata in vigore della nuova indennità di funzione, sono corrisposte fino al 1° ottobre 1990.

D - Personale della Scuola

Gli articoli 41 e 42 disciplinano l'attività del personale, l'orario di servizio nonché il calendario e l'orario di apertura delle scuole e degli asili nido, attribuendo all'accordo in sede decentrata la regolamentazione di dettaglio.

È stabilito che il calendario non può, comunque, superare le 42 settimane annue e deve prevedere l'interruzione per Natale e Pasqua.

Quindi l'effettiva consistenza ed articolazione del calendario deve essere oggetto della normativa decentrata.

La previsione di tale periodo di 42 settimane è stabilita solo come limite massimo della apertura delle scuole, mentre non esiste alcuna previsione riguardante il periodo minimo.

Il terzo comma dell'art. 41 ed il quinto dell'art. 42 attribuiscono anche alla fonte normativa decentrata la potestà di disciplinare le ore di servizio non dedicate alle attività strettamente istituzionali previste dai commi precedenti.

Si sottolinea però come non possano essere stabilite per detto personale modalità di utilizzazione di tali ore che non siano strettamente connesse alla qualifica funzionale e che non rientrino nelle mansioni proprie dell'area di attività, in osservanza del principio di piena mobilità nell'area sancito dall'art. 33 del D.P.R. in considerazione.

E - Trattamento economico accessorio

L'art. 45 prevede una serie di compensi aggiuntivi la cui natura e configurazione potrebbe far sorgere problemi attinenti soprattutto agli oneri riflessi.

1) L'indennità prevista dal primo comma, mantiene la stessa natura e configurazione assunta nell'ambito dell'art. 34 del D.P.R. n. 268/1987. Pertanto anche l'incremento previsto produce gli stessi effetti stabiliti nel precedente periodo contrattuale.

Unica variazione rispetto all'assetto normativo precedente è nella più ampia previsionhe dei destinatari dovuta alla alternatività dei suoi presupposti giuridici;

2) l'incremento tabellare attribuito — a decorrere dal 1° ottobre 1990 — alle figure di quinta qualifica dell'area di vigilanza produce effetti sul trattamento di quiescenza e sulla 13ma mensilità;

3) le indennità riconosciute al personale della scuola (commi 3, 4 e 5) sono ritenute efficaci ai soli fini pensionistici.

L'indennità di tempo potenziato, prevista dal sesto comma, per le insegnanti della scuola materna è invece *« non utile ai fini previdenziali e pensionistici ».*

Si evidenzia il collegamento necessario tra le indennità predette e le attività educative e di insegnamento stabilito dal settimo comma della norma in esame.

Tale collegamento è rafforzato dagli avverbi *« esclusivamente e permanentemente »* in modo da escludere dal beneficio il personale non completamente utilizzato per l'esercizio diretto di dette attività;

4) l'incremento dell'indennità di vigilanza, di cui all'ottavo comma, non riguarda categorie di personale diverse da quelle che avevano in godimento la stessa indennità nell'ambito della previsione dell'art. 34, comma 1 del D.P.R. n. 268/1987.

Infatti, la premessa *« per tutto il personale dell'area di vigilanza »* intende esplicitare la volontà di attribuire l'aumento ad entrambe le categorie considerate dalla lettera a) del citato articolo del D.P.R. n. 268/1987.

Gli Enti e le Amministrazioni che avessero realizzato provvedimenti di attuazione in contrasto con la presente direttiva sono tenuti a rimuovere, nell'ambito dei poteri di autotutela, i provvedimenti medesimi con recupero delle somme eventualmente corrisposte.

Il Ministro
Gaspari

TESORERIA UNICA

Assoggettamento dei mutui alla vigente disciplina

Con nota n. 6050 del 25 luglio scorso, il Ministero del Tesoro ha inteso chiarire la portata applicativa dell'art. 14/bis del D.L. n. 151/91 (convertito nella legge 12/7/91, n. 202), con il quale si esclude l'assoggettamento alle disposizioni sulla tesoreria unica delle somme disponibili sui mutui per investimento contratti dagli Enti locali con gli Istituti del credito ordinario, nel solo caso in cui non sia previsto alcun concorso dello Stato, sia come contributo in conto capitale che in conto interessi.

Lo stesso Ministero dell'Interno, con la circolare F.L. 27/1991 del 20 settembre, ha ribadito tale posizione.

Qui pubblichiamo i due documenti per utile informazione delle Amministrazioni locali.

Il testo della nota del Ministero del Tesoro

Pervengono allo scrivente numerosi quesiti in ordine all'applicazione della disposizione indicata in oggetto.

Detta disposizione prevede, in particolare, che le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con gli istituti di credito bancari, per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato, non sono soggette alle disposizioni sulla Tesoreria unica.

Al fine di chiarire la portata della disposizione in parola e per evitare che possano delinearsi interpretazioni diversificate sia da parte degli enti locali che da parte degli Istituti di credito mutuanti, questo Ministero ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono.

In primo luogo è da sottolineare che — come si è già avuto modo di segnalare a codesto Ministero e all'ABI — la richiamata disposizione è da intendersi applicabile ai soli mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo successivamente all'entrata in vigore della disposizione medesima.

In secondo luogo, si rileva che i mutui che possono essere esclusi dall'assoggettamento alla normativa sulla Tesoreria unica sono — secondo il disposto dello stesso art. 14-bis della legge di conversione del D.L. 13/5/1991, n. 151 — soltanto quelli per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi.

Pertanto, sono da intendersi assoggettati alla Tesoreria unica — non solo i mutui contratti in applicazione della legislazione speciale, che beneficiano per lo più dell'assunzione a intero carico del bilancio statale dei relativi oneri di ammortamento — ma anche i cosiddetti mutui ordinari che beneficiano del contributo erariale corrisposto dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle Amministrazioni provinciali, dei Comuni e delle Comunità montane.

È infatti da evidenziare che siffatto contributo non viene attribuito con riferimento ad una predeterminata operazione di mutuo, ma è indistintamente corrisposto per tutti i mutui entro un limite massimo di contribuzione stabilito per ciascun ente locale.

Nell'ambito di tale vincolo finanziario e nel rispetto delle clausole e condizioni prescritte dalla normativa sul-

DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE LE PROPOSTE DELL'UNCEM

In ordine al disegno di legge in esame, (atto Senato n. 2203/bis), l'UNCEM ribadisce l'esigenza di considerare l'opportunità di un esplicito coinvolgimento anche delle Comunità montane, in considerazione sia del riconoscimento da esse ricevuto agli artt. 28 e 29 della legge n. 142/90 di riforma delle Autonomie locali, che dell'importante ruolo finora esercitato con buoni risultati, al fianco dei Comuni, nelle diverse occasioni in cui si sono verificati eventi calamitosi.

L'istituzionalizzazione di un preciso ruolo per le Comunità montane, in rapporto di stretta collaborazione con i Comuni, gioverebbe senz'altro ad assicurare in un adeguato ambito territoriale una più razionale organizzazione del servizio di protezione civile, riguardato non solo sotto l'aspetto degli interventi successivi al verificarsi di calamità ma soprattutto al fine della prevenzione delle stesse.

Si propone pertanto l'accoglimento delle seguenti proposte di emendamento:

all'art. 4, comma 1, quinto alinea, dopo le parole «**... e i comuni**, aggiungere «**e le Comunità montane**»;

all'art. 7, comma 3, lett. c), aggiungere alla fine «**... e delle Comunità montane**».

la finanza locale per i contratti di mutuo stipulati dagli enti locali, la contribuzione statale è cioè intesa a sostenere tutti gli investimenti locali e, conseguentemente, i mutui sorretti dal finanziamento riveniente dal citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti non rientrano nella esclusione contemplata dal richiamato art. 14-bis.

Si pregano gli Uffici in indirizzo di voler curare la più ampia diffusione dei suddetti chiarimenti e di fornire in proposito un cortese cenno di conferma.

Il Ministro

Il testo della Circolare del Ministero dell'Interno

Oggetto: *Assoggettamento alle disposizioni sulla tesoreria unica delle somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo.*

L'articolo 14 bis del decreto-legge 15 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, stabilisce che non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica le somme disponibili sui mutui per investimenti stipulati dagli enti locali con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui non sia previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi.

Al riguardo, il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, allo scopo di corrispondere ai numerosi quesiti formulati dagli enti interessati in ordine alla disposizione predetta, ha ritenuto opportuno, con lettera indirizzata a questo Ministero, all'ANCI, all'UPI, all'UNCEM e all'Associazione Bancaria Italiana, fornire alcuni chiarimenti sulla portata della disposizione in parola.

Detto Ministero — nel far presente che la disposizione suddetta è da intendersi applicabile ai soli mutui per investimenti stipulati dagli enti locali, successivamente all'entrata in vigore della norma stessa senza l'intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli Istituti di previdenza e dall'Istituto per il credito sportivo — ha precisato che debbono intendersi assoggettati alla Tesoreria unica non solo i mutui contratti in applicazione della legislazione speciale, che beneficiano per lo più dell'assunzione a intero carico del bilancio statale dei relativi oneri di ammortamento ma anche i cosiddetti mutui ordinari che beneficiano del contributo erariale corrisposto da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

Infatti, ad avviso di detto Ministero, il citato contributo non viene attribuito con riferimento ad una predeterminata operazione di mutuo, ma è indistintamente corrisposto per tutti i mutui entro un limite massimo di contribuzione stabilito per ciascun ente locale.

Si prega di diffondere la presente circolare a tutti gli enti interessati, fornendo cortese assicurazione.

Il Ministro ■

BILANCI 1992 DEGLI ENTI LOCALI

La Circolare del Ministero dell'Interno del 20 ottobre scorso. Le disposizioni per le Comunità montane e per il costo dei servizi

Pubblichiamo la circolare del 20 ottobre 1991 (F.L. 35/91) riguardante la finanza locale e i bilanci di Comuni e Province per il 1992.

Approssimandosi la scadenza del 31 ottobre prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 per l'approvazione del bilancio di previsione per il 1992, si reputa utile fornire alcuni elementi di valutazione sull'attuale stato della finanza locale e tutte le altre indicazioni necessarie per la predisposizione dell'importante documento.

1. Premessa

Il governo ha presentato in Parlamento, in data 30 settembre, lo schema di legge finanziaria per il 1992 contestualmente ad alcuni provvedimenti cosiddetti collegati, dando così corpo alla manovra finanziaria per l'anno prossimo.

La manovra governativa quest'anno risulta molto incisiva, specialmente sul versante delle riduzioni di spesa, a motivo del grave stato dei conti pubblici; purtuttavia, almeno per quel che riguarda i trasferimenti correnti, la considerazione delle esigenze degli enti locali e delle loro difficoltà di natura finanziaria, ha indotto a escludere tagli nella contribuzione erariale per spese correnti e anzi a confermare il livello di crescita già preventivato nei documenti di programmazione economica pluriennale predisposti alla fine del 1990.

Tale incremento è garantito nonostante l'intervenuta esigenza di rinviare al 1993 l'introduzione dell'imposta comunale sugli immobili, che avrebbe dovuto consentire, già dal 1992, un significativo disimpegno del bilancio statale, lasciando inalterate le risorse a disposizione degli enti stessi.

Per l'imposta sui servizi comunali, la cui istituzione era proposta contestualmente all'Ici e che avrebbe dovuto comportare l'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni nonché

della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non si è ancora avuto un chiaro pronunciamento parlamentare, avendo la commissione Finanze e Tesoro del Senato rimesso ogni valutazione all'Aula. Un orientamento potrà aversi allorquando saranno ripresi i lavori sul disegno di legge sull'autonomia impositiva.

Il quadro legislativo in atto lascia pertanto presupporre ancora una volta il ricorso, anche per il 1992, alla decretazione d'urgenza. Il contenuto del provvedimento dovrà senz'altro riguardare le modalità della distribuzione dei fondi stanziati in finanziaria.

Nello stesso tempo, se le circostanze lo consentiranno, verrà trovata la migliore soluzione possibile a situazioni createsi a seguito della introduzione dei principi contenuti nella citata legge 142/1990, quali a esempio la diversa attribuzione delle funzioni assistenziali.



Un'immagine del Convegno ANASCOM di Borca di Cadore
(Servizio a pag. 7)

2. Bilanci.

Come ricordato nelle premesse, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1992 è fissato al 31 ottobre 1991.

È bene chiarire che il rispetto del termine si impone perché è elemento base di tutta la costruzione logica e giuridica presente nelle norme di finanza locale contenute nella nuova legge sulle autonomie locali.

Il legislatore, fissando il termine a questa data, ha voluto in pratica assicurarsi che tenuto conto dei tempi per l'esame da parte dei comitati regionali di controllo l'inizio dell'esercizio trovi tutti gli enti in possesso del bilancio di previsione, strumento di programmazione insostituibile e necessario per un corretto sviluppo della gestione.

Non è infatti casuale la mancata previsione del ricorso all'esercizio provvisorio da parte della legge 142/1990, in quanto la cadenza degli adempimenti è tale da consentire, all'ente che deliberi entro il 31 ottobre, di avere il bilancio esecutivo dal 1° gennaio successivo.

Nei casi di inosservanza, è dovuta l'applicazione dell'articolo 39, comma 2 della legge 142/1990, che impone all'organo regionale di controllo la nomina di un commissario ad acta e quindi lo scioglimento del Consiglio dell'ente. Dal punto di vista finanziario è consentita esclusivamente una gestione provvisoria dell'ente, limitata a tutte quelle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi agli enti, quali l'assolvimento delle obbligazioni assunte, il pagamento di spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, sentenze, imposte e tasse.

Secondo le disposizioni del decreto ministeriale in data 5 ottobre 1991, che regola il trattamento economico dei revisori dei conti, lo schema di delibera del bilancio di previsione va sottoposto al Consiglio, oltre che con i pareri previsti dall'articolo 53 della legge n. 142 del 1990, anche con la relazione degli stessi revisori.

Al bilancio di previsione va allegata inoltre la relazione previsionale e programamtica e contestualmente a esso deve essere altresì deliberato il bilancio pluriennale, adempimento al quale tutti sono tenuti, compresi gli enti con popolazione inferiore a 20mila abitanti per i quali l'esenzione prevista nel passato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, non è stata riproposta dalla legge 142/1990. Devono adempiere al citato obbligo tutte le Comunità montane.

Contestualmente al bilancio va adottata la deliberazione per la fissazione dei contributi dell'utenza per i servizi a domanda individuale nonché la deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, deve essere verificata la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e deve essere stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato.

In entrambi i casi vanno attentamente valutati gli impatti sulle finanze dell'ente. Per i servizi a domanda individuale va rammentato il divieto all'erogazione di servizi in forma gratuita generalizzata.

È indispensabile tenere presente che, a norma dell'articolo 1 bis, comma 4, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, l'avvenuta deliberazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello del bilancio è condizione di legittimità per l'adozione del bilancio stesso.

Per consentire la predisposizione dei bilanci, questo Ministero ha pertanto diramato la circolare telegrafica numero 28 del 23 settembre 1991 con la quale nel confermare la necessità di rispettare il termine del 31 ottobre si è data notizia dell'entità dei trasferimenti erariali correnti per il 1992.

Naturalmente l'indicazione, benché certa, non esaurisce il complesso della contribuzione statale che, a legge finanziaria approvata e vigendo i nuovi provvedimenti raggiungerà la qualificazione esatta.

Ma in attesa della comunicazione delle singole spettanze queste notizie assicurano la possibilità di compilare un bilancio di previsione il più attendibile possibile lasciando a questo documento l'insita caratteristica di strumento di previsione e di programmazione, il quale può essere successivamente modificato tenendo conto della definizione del quadro legislativo.

Secondo le disposizioni del decreto ministeriale in data 19 marzo 1990, i Comuni che hanno deliberato il dissesto e non hanno ancora avuto l'approvazione ministeriale non debbono deliberare il bilancio di

previsione. Ciò non deve però essere inteso quale una deroga all'osservanza di limiti di bilancio. I Comuni dissestati, infatti, sono tenuti a rispettare nella gestione degli impegni per ciascun capitolo il limite rappresentato dalle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato. Al fine di evitare equivoci nell'attività deliberativa, è bene che le giunte deliberino uno schema di bilancio interno che rispecchi l'applicazione delle norme indicate nel citato decreto ministeriale.

Sempre in tema di dissesto, è da ricordare che la deliberazione del bilancio preclude per quell'anno il ricorso alle procedure dell'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 1989.

Per il bilancio di previsione, come del resto per ogni altra questione concernente l'ordinamento finanziario e contabile è tuttora pienamente applicabile il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, fatta eccezione per l'articolo 15 relativo alla disciplina della gestione provvisoria del bilancio, in quanto superato dalla legge n. 142, e per l'articolo 22, in quanto diversamente disciplinato dall'articolo 55 della stessa legge n. 142.

3. Certificati di bilancio e conto consuntivo

Come per gli anni passati contestualmente al bilancio di previsione, gli enti dovranno compilare il certificato del bilancio 1992 e del conto consuntivo 1990, e trasmetterli alle prefetture rispettivamente entro il 28 febbraio 1992, per quello relativo al bilancio e il 31 ottobre 1991 per quello relativo al consuntivo.

Come noto, il ministero dell'Interno dedica particolare attenzione alla raccolta e allo studio di dati e notizie riguardanti gli enti locali. Le rilevazioni hanno non solo finalità scientifiche e documentali ma sono alla base dell'attività di studio che fornisce gli indispensabili supporti all'attività parlamentare e governativa. Questo comporta la necessità, come peraltro continuamente ricordato, che gli enti prestino la massima attenzione alla compilazione delle certificazioni.

Gli schemi e le modalità delle certificazioni sono stati approvati rispettivamente, per il preventivo 1992 con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1991 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, per il consuntivo 1990, con decreto ministeriale 10 settembre 1991, pubblicato sul supplemento n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991.

Rispetto agli anni precedenti si possono riscontrare alcune lievi modifiche ai modelli ma questi rimangono nella loro impalcatura essenzialmente identici, salvo qualche fisiologico cambiamento.

Per la loro compilazione si richiamano i suggerimenti e le raccomandazioni già date con la circolare F.L. 19/91 del 15 maggio 1991, al paragrafo 2.2.

Per consentire ai singoli enti un riscontro sull'esattezza dei dati indicati nei certificati di conto consuntivo è stata emanata la circolare F.L. 26/91 del 13 agosto 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1991. Per i certificati di bilancio, invece, si è provveduto ad aggiungere in coda al modello una guida sintetica sugli errori che con maggiore frequenza vengono riscontrati nella compilazione dei certificati.

Il rispetto del termine per la trasmissione dei certificati è particolarmente importante in quanto come per il passato a questo adempimento verrà subordinata l'erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1992 a Comuni e Province e della quota residuale alle Comunità montane.

Dopo i necessari controlli le prefetture invieranno i certificati al ministero entro il 28 febbraio 1992, quelli di consuntivo 1990, ed entro il 30 giugno 1992, quelli di bilancio di previsione.

4. Trasferimenti correnti

Gli stanziamenti indicati nello schema di disegno di legge finanziaria per il 1992 consentono, salvo modifiche maggiorative che fossero apportate in sede di approvazione parlamentare della norma, la determinazione complessiva dei trasferimenti erariali per il 1992.

Come già indicato nella circolare telegrafica F.L. 28/91, per il 1992 ciascun ente potrà contare su un incremento dei trasferimenti ordinari e perequativi del 4,5 per cento rispetto a quelli del 1991.

È bene chiarire che per il fondo perequativo l'incremento va applicato alle sole voci *« Fondo perequativo consolidato »*, *« Incremento di legge 5 per cento »* e *« Contributo agli enti sottomedia, di cui all'articolo 3, comma 1 e articolo 4 comma 1, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6 »*, indicate nella comunicazione delle spettanze trasmessa a cura del ministero dell'Interno a inizio 1991.

Nello stesso tempo sono da considerarsi consolidati, nel loro stesso importo, i seguenti fondi:
— contributo per i maggiori oneri contrattuali del periodo 1985/87;
— contributo per gli oneri contrattuali del periodo 1988/90;
— contributo aggiuntivo agli enti inferiori a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66;
— contributo per gli oneri del personale giovanile, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche;
— contributo per il personale, di cui alle leggi 28 ottobre 1986, n. 730, e 9 agosto 1986, n. 472.

Per l'addizionale sull'energia elettrica, la mancanza di dati sull'andamento della sovrimposta nel 1991 impedisce un riscontro della valutazione fatta per questo esercizio finanziario e suggerisce per prudenza di prevedere per il 1992 lo stesso importo del 1991.

Infine, per quanto riguarda i maggiori oneri di personale che gli enti locali saranno chiamati a sostenere per il 1992 si richiama la disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria 1992 che impone agli enti locali di prevedere nel bilancio 1992 e in quello triennale le risorse occorrenti per il finanziamento degli oneri relativi al rinnovo contrattuale del periodo 1991-1993, entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dalla progressiva applicazione dei tassi programmati d'inflazione (4,5% per il 1992, 4% per il 1993 e 3,5% per il 1994) alla spesa sostenuta nel 1991 per la retribuzione del personale e gli oneri derivanti dall'applicazione degli automatismi retributivi.

In conseguenza della citata norma non possono essere previsti nel bilancio 1992 e in quello pluriennale contributi erariali per il finanziamento del contratto degli enti locali del periodo 1991-1993.

5. Investimenti

Il disegno di legge finanziaria prevede uno stanziamento complessivo per il 1993 di lire 200 miliardi per l'ammortamento dei mutui che gli enti locali contrarranno nel 1992.

L'intervento erariale risulta pertanto ridotto del 50% rispetto all'anno 1991 e quindi non è possibile confermare negli stessi importi l'intervento erariale dell'anno passato.

I criteri di attribuzione dei contributi saranno indicati nel provvedimento di finanza locale di prossima emanazione.

A ogni buon conto, in via del tutto indicativa, per consentire la quantificazione della previsione del contributo investimenti a ogni singolo ente sembra plausibile che resti fermo

il riparto del fondo totale tra le tre categorie di enti nelle stesse proporzioni adottate a tutto il 1991. È possibile quindi quantificare l'attribuzione dei contributi erariali nel modo seguente: alle Province entro il limite massimo di lire 441 per abitante; ai Comuni entro il limite massimo di lire 1.691 per abitante, maggiorato per i Comuni fino a 19.999 abitanti di una quota fissa ridotta del 50% rispetto a quella del 1991; alle Comunità montane entro il limite massimo di lire 465 per abitante.

In tutta l'attività di investimento, si rinnova l'invito, più volte fatto, alla prudenza in quanto i relativi costi finanziari, sia in termini di ammortamento dei mutui che di oneri connessi alla gestione e manutenzione delle opere, hanno raggiunto punte elevate, e determinano il noto irrigidimento dei bilanci, creando in molti casi insormontabili difficoltà nella stessa gestione ordinaria.

In tema di investimenti, si richiama la particolare attenzione sulla disposizione contenuta nel comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 65 del 1989, il quale all'ultimo periodo dispone che : *« a decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei Comnuni, Province, loro consorzi e Comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni »*. Tale disposizione impone, quindi, un'accurata programmazione delle opere e un loro incardinamento finanziario nella relazione previsionale e programmatica, senza possibilità di apportare variazioni al bilancio, sull'argomento, successivamente alla sua deliberazione. Correttamente, perciò, i comitati regionali di controllo annullano le deliberazioni di assunzione di mutui non previsti nei bilanci di previsione.

Un'avvertenza particolare va posta, in tema di investimento, alle spese per la redazione di strumenti urbanistici e per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione. In ordine agli strumenti urbanistici, non può riconoscersi agli oneri relativi la caratteristica di spesa di investimento, nell'ottica, che si va estendendo, di poterli finanziare con il ricorso al mutuo. Tali spese, infatti, rivestono caratteristica corrente con l'obbligo di reperire, per il finanziamento, risorse di tipo corrente.

Per gli incarichi professionali di progettazione, si instaura un circolo vizioso da una parte per la necessità di avere la disponibilità di progetti per iniziare l'iter procedurale di finanziamento dell'opera relativa e dall'altra per l'impossibilità di accedere subito al mutuo di cui il singolo progetto è premessa. La soluzione di tale problema può aversi solo in due modi. Il primo, come ha sempre consigliato la Cassa depositi e prestiti, impone l'affidamento dell'incarico con una condizione sospensiva, da accettarsi esplicitamente dal progettista, che subordina il diritto e pretendere gli onorari resclusivamente dopo l'ottenimento del mutuo. Il secondo impone la ricerca di idonee risorse correnti da finalizzarsi a tale specifica occorrenza. Nel caso di ottenimento del mutuo nello stesso esercizio, gli oneri di progettazione possono essere finanziati col mutuo e può farsi in contabilità il relativo trasferimento a carico del capitolo di conto capitale.

In ogni altro caso, l'affidamento di incarichi professionali, specie per opere di improbabile finanziamento, finiscono col causare indebitamenti sommersi, per i quali l'articolo 23 del decreto legge n. 66 del 1989 prevede la responsabilità diretta e personale degli amministratori e funzionari che hanno consentito gli oneri.

6. Comunità montane

L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, ha disposto che il rifinanziamento per lire 100.000 milioni della legge 23 marzo 1981, n. 93, in favore dello sviluppo della montagna, fosse iscritto nello stato di previsione del ministero dell'Interno e ripartito in proporzione alla popolazione montana residente.

La norma è stata approvata dal decreto-legge n. 6 del 1991 convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

Questa circostanza ha causato difficoltà alle Comunità montane, che nel predisporre i bilanci di previsione 1991 avevano quantificato il trasferimento spettante a tale titolo, sulla base dei criteri di riparto già adottati in precedenza.

L'avvenuta modifica di questi ultimi, peraltro a bilancio già parzialmente gestito, ha indotto ad una pausa di riflessione ed al conseguente rinvio della corresponsione delle somme in questione.

La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adozione dei diversi parametri e la volontà espressa dall'Unione nazionale comuni Comunità montane enti montani ha determinato la scelta di reintrodurre i parametri già impiegati negli anni precedenti anche per le somme da distribuire per il 1991.

È in corso di emanazione un apposito decreto-legge che si propone di modificare l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 6/1991, prevedendo quali criteri di ripartizione i coefficienti regionali di riparto di cui al decreto del ministro del Bilancio e della programmazione economica dell'8 maggio 1990 e la popolazione residente ed il territorio, rispettivamente, ognuno nella misura del 50 per cento, per la successiva attribuzione alle singole Comunità montane, nell'ambito di ciascuna regione.

Sulla base di questo decreto-legge, ottenuta la disponibilità dell'importo, verrà provveduto alla erogazione delle somme spettanti alle singole Comunità montane ed alle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti dei rispettivi territori.

In sensi analoghi, sarà provveduto per gli stanziamenti del 1992, quantificati dalla legge finanziaria in lire 100 miliardi.

7. Copertura del costo dei servizi e relativa certificazione

Il tasso minimo obbligatorio di copertura del costo dei servizi è stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, reso permanente dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 1990, n. 415, nelle misure del 36 per cento per i servizi a domanda individuale, del 50 per cento per lo smaltimento dei rifiuti e

ONERI CONTRATTUALI DEGLI ENTI LOCALI

Per il 1991, alle Comunità montane sono stati destinati 25,664 miliardi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'applicazione del DPR n. 333/90, di recepimento dell'ultimo Accordo nazionale per il personale dipendente degli Enti locali.

Lo ha disposto il decreto del Ministro dell'Interno 7/8/91 (G.U. n. 202 del 29/8/91), con il quale sono state altresì effettuate compensazioni rispetto al fondo già erogato per i maggiori oneri contrattuali del periodo 1988-90.

Gli oltre 25 miliardi accordati alle Comunità montane vanno pertanto ad integrare il fondo di parte corrente di loro competenza per l'esercizio finanziario in corso.

dell'80 per cento per il servizio di acquedotto.

Il raggiungimento di questi tassi di copertura minima si impone non solo per assicurare necessarie risorse agli enti, ma anche per evitare la sanzione per il mancato rispetto della norma. La sanzione consiste nella perdita di una parte dei trasferimenti erariali. Alla sua precisa fissazione provvederà l'emanando provvedimento di finanza locale.

In ordine all'accertamento del rispetto da parte degli enti locali della disposizione sopra indicata in merito alla copertura del costo dei servizi, è da tenere presente che non è affidato dalla norma alcun apprezzamento discrezionale agli uffici ministeriali. Essi sono tenuti esclusivamente ad accertare la presentazione della certificazione all'uopo imposta nel termine di legge e verificare che il tasso relativo sia superiore o almeno uguale a quello stabilito. Pertanto, è indispensabile che gli enti locali pongano la massima attenzione al reperimento delle risorse nelle misure occorrenti ed al tempestivo e corretto adempimento alle norme regolamentari che saranno emanate.

Con riferimento alla certificazione del costo dei servizi per il 1991 si fa presente che sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1991 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 agosto 1991 di approvazione dei modelli dei certificati relativi al 1991 che, stampati a cura del Poligrafico dello Stato, verranno entro l'anno consegnati ai singoli enti tramite prefettura.

Il termine di trasmissione degli stessi alle prefetture scade perentoriamente il 31 marzo 1992.

Precise istruzioni sull'argomento verranno impartite con apposita imminente circolare.

8. Adempimenti delle prefetture

È necessario che le prefetture assicurino agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità per agevolare il rispetto di tutte le scadenze e l'esatto adempimento di tutte le funzioni e i compiti ad essi assegnati. Si attira l'attenzione dei Prefetti sulla necessità di assicurare al terzo settore la migliore dotazione possibile di personale, in senso non solo quantitativo, affinché gli enti locali abbiano l'assistenza di cui necessitano.

Nell'ambito di questa attività si invita a convocare, in conferenze di servizio, i segretari comunali e provinciali e se possibile i ragionieri degli enti locali per illustrare la presente circolare e diramarne copia.

QUOTE ASSOCIATIVE UNCEM PER IL BIENNIO 1992/93

Ricordiamo che, su proposta della Giunta esecutiva, il Consiglio nazionale nella seduta del 27 marzo 1991 ha deliberato sulla necessità di adeguare le quote di adesione all'UNCEM, secondo l'andamento del tasso di inflazione, al fine di garantire l'attività dell'Unione.

Conseguentemente il Consiglio nazionale ha approvato con voto unanime l'adeguamento delle quote per il biennio 1992/93 — esigibili, come è noto, tramite emissione di ruoli esattoriali (Tributo 593) con scadenza 10 aprile di ciascun anno — nella misura di seguito indicata:

Quota base

— Comunità montane fino a 20.000 abitanti	L. 500.000
— Comunità montane oltre 20.000 abitanti	L. 900.000

Quota per ciascun Comune compreso nella Comunità

— Comuni fino a 5.000 abitanti	L. 120.000
— Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	L. 250.000
— Comuni oltre 10.000 abitanti	L. 360.000

L'importo totale delle quote suddette è aumentato del 35% a favore delle Delegazioni regionali UNCEM, ad eccezione della Delegazione del Veneto che ha deliberato di elevare la percentuale al 50% secondo la normativa statutaria.

Sono esenti dalla maggiorazione del 35% le Comunità montane della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.

Per gli altri Enti la quota è fissata come segue:

— Amministrazioni provinciali	L. 6.000.000
— Camere di Commercio	L. 5.000.000
— Enti montani vari	L. 450.000

Resta fermo il diritto per tutti gli Enti associati, **compresi i Comuni**, di ricevere *gratuitamente* la Rivista « **MONTAGNA OGGI** ».

Gli Enti associati sono tenuti ad adeguarsi alla presente direttiva.

Per fugare ogni dubbio, forniamo l'esempio del calcolo della quota per una ipotetica Comunità montana di 15.000 abitanti formata da 10 Comuni con meno di 5.000 abitanti ciascuno:

— Quota base		L. 500.000
— Quota Comuni (10 × 120.000)		L. 1.200.000
	Sommano	L. 1.700.000
— Maggiorazione Delegazione (nulla in Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, 50% in Veneto): 35% su 1.700.000		L. 595.000
	Totale	L. 2.295.000

Con l'occasione, si prega di informare tutti gli enti locali che le problematiche che non risulti possibile definire in ambito locale, ma che occorre porre all'attenzione dello scrivente Ministero, potranno essere risolte sulla scorta di appositi questiti ed istanze, per le quali potrà essere attivato lo speciale servizio informativo telematico di recente istituito e in funzione a decorrere dal 1° novembre 1991.

9. Orario degli uffici ministeriali di finanza locale

Come già indicato, i comuni possono utilizzare il servizio informativo telematico per la consultazione di dati in generale e di notizie sull'erogazione di contributi in particolare, nonché per la formulazione di quesiti ai quali viene riservata priorità di trattazione, specie se formulati su argomenti singoli, volta per volta.

In relazione al miglioramento dell'attività di informazione ed anche per assicurare la predetta priorità di trattazione telematica dei quesiti, è stato stabilito che gli uffici ministeriali che trattano la finanza locale siano accessibili ad amministratori e funzionari degli enti locali nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13. ■

PERSONALE ENTI LOCALI E SANITA'

Effetti degli aumenti contrattuali sul trattamento di quiescenza

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 3 settembre 91 n.8/I.P.

Quiescibilità degli emolumenti previsti dai rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990; decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

Riteniamo utile la pubblicazione integrale della circolare n. 8/I.P., diramata dal Ministero del Tesoro il 3 settembre scorso (G.U. n. 212 del 10/9/91), al fine di fornire agli Enti interessati i necessari chiarimenti sugli adempimenti da porre in essere per la definizione dei trattamenti di quiescenza per il personale degli Enti locali e del comparto sanitario, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

1. PARTE INTRODUTTIVA

Con i decreti del Presidente della Repubblica n. 333 del 3 agosto 1990 e n. 384 del 28 novembre 1990 sono stati emanati i regolamenti per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi nazionali di lavoro per il triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, rispettivamente, per il personale del comparto degli enti locali e di quello del Servizio sanitario nazionale.

Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti e le necessarie indicazioni al fine di agevolare gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza nel porre in essere gli adempimenti di propria competenza, onde consentire la sollecita definizione dei provvedimenti relativi ai trattamenti di quiescenza da parte di questa amministrazione.

Giova richiamare, ancora una volta, la disposizione dell'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, che sancisce la nullità degli atti, concernenti il trattamento economico del personale, deliberati dagli enti in difformità della normativa degli accordi nazionali di lavoro.

Peraltro, anche per gli altri enti del comparto del Servizio sanitario nazionale diversi dalle unità sanitarie locali, la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 73343/6.2.31 del 28 marzo 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1991) recante *«Indirizzi applicativi del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, relativi alle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-1990, riguardante il comparto del Servizio sanitario nazionale»* ha ribadito che nessuna deroga è consentita, da parte dei predetti enti, nell'applicazione delle disposizioni relative al trattamento economico previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90.

1.1. *Vigenza contrattuale.*

Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e degli articoli 1 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, gli effetti giuridici dei nuovi contratti decorrono dal 1° gennaio 1988 e gli effetti economici dal 1° luglio 1988, con le diverse decorrenze espressamente previste per particolari istituti contrattuali.

In conformità delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la funzione pubblica, con nota n. 71998/400.2.3. del 25 febbraio 1991 concernente in particolare il comparto degli enti locali, si precisa subito che anche il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel primo semestre del 1988 è da ricomprendere tra i destinatari dei benefici di cui al secondo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 e degli articoli 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 (effetti dei nuovi stipendi), in quanto per *« periodo di vigenza contrattuale »* previsto dalle citate norme, deve intendersi quello indicato dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, cioè dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990. Al riguardo, la Presidenza del Consiglio ha chiarito che nessuna incidenza sulla problematica in questione può avere la circostanza che sia stato previsto uno slittamento delle decorrenze dei benefici economici (1° luglio 1988), attenendo ciò a motivi di politica economica irrilevanti per i fini di che trattasi.

2. VALUTABILITÀ CONTRIBUTIVA DEGLI EMOLUMENTI CONTRATTUALI

Come è noto, le norme che dettano i criteri per l'assoggettamento a contributo e, quindi, per la quiescibilità delle voci retributive sono gli articoli 15 e 16 della legge n. 1077/59, così come risultano modificati ed integrati dall'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131.

Occorre, preliminarmente, osservare che la richiamata legislazione pensionistica prescrive che gli emolumenti, effettivamente corrisposti in attività di servizio, possono assumere rilevanza quiescibile soltanto quando traggono titolo da precise fonti normative: legge, contratti collettivi nazionali del lavoro e decreti del Presidente della Repubblica di emanazione dei regolamenti per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi nazionali dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego.

Restano, pertanto, esclusi da ogni valutazione contributiva gli emolu-

menti che vengono corrisposti a seguito di accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata o integrativa aziendale.

I compensi, invece, che vengono erogati in forza delle predette generali fonti normative assumono rilevanza quiescibile quando siano congiuntamente presenti i requisiti positivi della fissità, della continuatività e della corrispettività e, contemporaneamente, siano assenti quelli negativi di cui all'art. 16 della legge n. 1077/59, la cui insussistenza è parimenti necessaria quanto la sussistenza di quelli positivi.

Per quanto concerne i requisiti negativi, si fa presente che il richiamato art. 16 dispone, in maniera imperativa, che in nessun caso sono da ricomprendere nella retribuzione annua contributiva: i compensi per lavoro straordinario, anche se corrisposti in forma forfettaria fissa: quelli per lavori di carattere eccezionale; gli assegni familiari; le indennità comunque corrisposte in relazione a diritti di segreteria; le indennità di carica o di grado; le eventuali indennità invernali; le indennità o gli assegni corrisposti, interamente o in parte, a titolo di rimborso spese oppure in relazione ai disagi o ai rischi connessi a particolari attività lavorative dell'iscritto; gli altri assegni analoghi a quelli sopra citati.

L'accertamento della rilevanza quiescibile va, infine, completato con riferimento ai tre requisiti positivi espressamente richiesti. Bisogna, cioè, accertare che l'emolumento considerato sia, congiuntamente, fisso nell'ammontare e continuativo nel tempo e che, inoltre, sia dovuto quale corrispettivo per l'attività lavorativa svolta.

Mentre l'individuazione del carattere della corrispettività non presenta generalmente alcuna perplessità, non sempre i requisiti della fissità e continuatività sono di agevole rilevazione.

In linea di principio, per essere assoggettati a contribuzione, gli emolumenti devono essere fermi, non aleatori e predeterminati, per tutti gli appartenenti alla medesima qualifica o livello che si trovano in quel punto della carriera, in via generale ed astratta, da una delle fonti normative sopra riportate (leggi, decreti del Presidente della Repubblica e contratti collettivi nazionali del lavoro). Detti compensi devono essere, inoltre, corrisposti in via continuativa e non revocabile, con riferimento a situazioni oggettive e non percepiti in relazione alle qualità personali, professionali e individuali dei singoli dipendenti ovvero a seguito di particolari incarichi, conferiti *ad personam* e teoricamente revocabili.

Nessun altro requisito positivo è richiesto dalla legge e, per converso, la mancanza di uno solo dei requisiti positivi o la presenza di uno solo dei requisiti negativi porta ad escludere la rilevanza quiescibile dell'emolumento.

Delineati, in via preliminare, il quadro normativo ed i principi generali che disciplinano la materia in esame, vengono ora fornite indicazioni circa l'assoggettamento a contributo e la valutabilità in pensione delle voci retributive previste dai decreti del Presidente della Repubblica n. 333/90 e n. 384/90.

È utile precisare, a questo punto, che tutti gli emolumenti accessori qualificati come «*indennità*», spettanti in base alle norme contrattuali, ove non sia espressamente disposto in modo diverso, vengono corrisposti per dodici mensilità, non avendo natura stipendiale.

3. COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

(Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90).

Viene, innanzitutto, trattata la problematica relativa all'indennità di funzione di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 ed alle omologhe norme regionali.

In base all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, le indennità pensionabili dei dirigenti, previste dall'accordo riguardante il precedente triennio, sono state attualmente comprese nell'ambito del trattamento stipendiale e non sono state riassorbite nella nuova indennità di funzione.

In essa, invece, sono compresi tutti quegli emolumenti accessori o indennità del previgente contratto espressamente o pacificamente riconosciuti non pensionabili.

Ed invero, il citato art. 38 precisa che l'indennità di funzione ai dirigenti assorbe le precedenti indennità di presenza e di coordinamento ed esclude la fruizione di compensi per lavoro straordinario ed incentivanti la produttività.

Da questa prima indagine sulla natura e sulla derivazione della nuova indennità di funzione è agevole rilevare la sussistenza di quei requisiti negativi di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 1077/59, che inducono, già ad un primo esame, ad escludere la quiescibilità dell'emolumento in questione costituendo detta indennità, almeno in larga misura, il coacervo del corrispondente trattamento economico accessorio, sicuramente non pensionabile (compensi incentivanti la produttività, indennità di presenza, compenso per lavoro straordinario...), spettante al personale non dirigenziale.

Non sarebbe, pertanto, ammissibile una tale disparità di trattamento, senza il supporto di una valida giustificazione logico-giuridica che si è invano ricercata.

Anche i requisiti positivi non si rinvengono nell'intero ammontare della indennità di funzione ma soltanto nella parte non eccedente la misura minima comune (0,1) fissata per tutti i dirigenti dalla fonte normativa generale.

Infatti, pur se il carattere della corrispettività è da ritenere indubbiamente presente, tuttavia non sembra che la fissità e la continuatività possano ritenersi sussistenti, relativamente alla parte variabile eccedente il coefficiente 0,1.

Ed invero, tale indennità è connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni ed è graduata in relazione alle funzioni medesime affidate, con commisurazione allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti variabili da 0,1 a 1.

La corresponsione dell'indennità *de qua*, quindi, non è predeterminata, per tutti i dirigenti della medesima qualifica, in via generale ed astratta nonché in misura fissa con riferimento a situazioni oggettive non riferibili prevalentemente alla persona del percipiente; tali requisiti, necessari per la quiescibilità degli emolumenti in questione, si riscontrano, si ripete, soltanto per quella parte di indennità (0,1) assicurata dalla fonte normativa (leggi e decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro), con carattere di generalità e fissità a tutti i dirigenti della medesima qualifica.

Gli importi superiori, invece, sono mutevoli ed aleatori poiché le varie funzioni dirigenziali alle quali sono legati, sono attribuite con incarico *ad personam* teoricamente revocabile, essendo previsto il giudizio sull'operato del dirigente.

Infatti, l'eventuale giudizio negativo (che può investire il merito tecnico-professionale come anche essere determinato dal mancato conseguimento degli obiettivi generali fissati a livello politico degli amministratori) potrebbe comportare la rideterminazione dell'indennità di funzione nella misura minima comune a tutti i dirigenti (0,1).

Riepilogando, questa Direzione generale ritiene che l'indennità di funzione dei dirigenti abbia le seguenti caratteristiche:

1) presenta, in misura notevole, i requisiti negativi che escludono la pensionabilità, avendo assorbito tutti i precedenti emolumenti sicuramente non pensionabili (indennità di presenza e coordinamento, compensi per lavoro straordinario ed incentivante la produttività);

2) non è predeterminata, per tutti i dirigenti della medesima qualifica, in via generale ed astratta nonché in misura fissa con riferimento a situazioni oggettive;

3) gli importi superiori al coefficiente 0,1 non possono essere considerati fissi e continuativi ma sono, invece, mutevoli ed aleatori poiché le varie funzioni dirigenziali alle quali sono connessi, sono attribuite con incarico *ad personam* e teoricamente revocabili.

Ove si volessero riconoscere pensionabili le maggiori misure (variabili, aleatorie, revocabili) dell'indennità di funzione, potrebbe verificarsi una evidente ed abnorme sperequazione tra il dirigente che dopo aver percepito, magari per lunghi anni in carriera, un ammontare superiore del minimo dell'indennità di cui trattasi, ne subisca, però, la revoca in prossimità del collocamento a riposo ed un altro dirigente al quale sono nell'ultimo periodo di servizio (o, addirittura nell'ultimo mese) venga conferito un incarico con la conseguente maggiore misura della indennità di funzione (che, nel caso limite, potrebbe raddoppiare lo stipendio).

L'ordinamento delle casse pensioni amministrate si fonda, attualmente, per il calcolo del trattamento di quiescenza, sul sistema retributivo che prende a base, ai fini della determinazione e della misura della pensione spettante, l'ultima retribuzione percepita in attività di servizio; quindi, nella prima delle due fattispecie sopra ipotizzate, nessun riconoscimento in pensione verrebbe conseguito, in quanto il maggior importo dell'indennità di funzione (precedentemente fruito ed assoggettato a contribuzione per lungo tempo) per l'intervenuta revoca non farebbe più parte della retribuzione pensionabile se non nella suddetta misura minima, mentre, al contrario, nel secondo caso vi sarebbe valutazione in pensione nonostante che sostanzialmente sia mancata la copertura contributiva per il conferimento dell'incarico, al limite nell'ultimo mese.

È appena il caso di sottolineare, infine, che la disciplina della indennità di funzione è posta, con carattere di generalità ed uniformità, dalle fonti normative più volte richiamate — leggi e decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro — e che le eventuali deliberazioni di applicazione degli enti, qualora se ne discostassero stabilendo una più elevata misura minima dell'emolumento in questione comune a tutti, non potrebbero certamente essere ritenute valide ai fini della pretesa quiescibilità di tale maggior importo (cfr. art. 15 della legge n. 1077/59).

In definitiva, per tutte le motivazioni che sono state analiticamente esposte, si ritiene che il requisito della pensionabilità sia sussistente, a decorrere dal 1° ottobre 1990, soltanto per quella parte dell'indennità di funzione (0,1) assicurata dalle fonti normative generali (leggi e decreti del Presidente della Repubblica di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro) in misura fissa, continuativa e non revocabile, con carattere di generalità a tutti i dirigenti della medesima qualifica.

Dopo l'ampia disamina relativa all'indennità di funzione, vengono, adesso, forniti gli opportuni chiarimenti sulla valutabilità contributiva e pensionistica degli altri emolumenti contrattuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, alla luce della normativa e dei criteri sopra illustrati.

Oltre all'indennità di funzione, limitatamente alla misura delle 0,1, sono soggetti a contribuzione e, pertanto, quiescibili:

A) I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 43, negli importi e con le decorrenze ivi stabiliti (1° luglio 1988; 1° ottobre 1989; 1° luglio 1990 a regime). È da rilevare che detti valori sono comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 già previsto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/87 e, per le qualifiche dirigenziali, delle integrazioni tabellari e delle indennità (di direzione di struttura e di funzione) di cui all'art. 33, comma terzo, ed all'art. 34, comma primo, lettera C), del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87.

B) La maggiorazione per il livello economico differenziato, corrisposta in prima applicazione dal 1° ottobre 1990, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 36.

C) La retribuzione individuale di anzianità, incrementata dal 1° gennaio 1989 degli importi di cui all'art. 44, che riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo.

D) La tredicesima mensilità.

E) L'indennità integrativa speciale o indennità di contingenza.

F) Gli emolumenti accessori previsti dall'art. 45 a decorrere dal 1° ottobre 1990, con esclusione dell'«*Indennità di tempo potenziato*» di cui al comma 6 dello stesso articolo.

È da rilevare che, a parere della «*scrivente, l'integrazione tabellare*» al personale dell'area di vigilanza, che il comma 2 fissa nella misura annua di L. 900.000, per la sua stessa natura di voce integrativa dello stipendio, deve intendersi con effetto sulla tredicesima mensilità.

Non rivestono invece, i requisiti della pensionabilità:

i compensi erogati utilizzando il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui agli articoli 5 e 6 (compensi incentivanti la produttività, per lavoro straordinario, ecc...);

il compenso *una tantum* a titolo di incentivazione della mobilità, previsto dall'art. 22;

gli importi dell'indennità di funzione eccedenti la misura minima (0,1) comune a tutti i dirigenti;

l'indennità di tempo potenziato ex art. 45, comma 6;

l'indennità di rischio da radiazioni (art. 47 e art. 49, comma 2), per la quale sussiste la preclusione di cui all'art. 16 della legge n. 1077/59;

l'indennità di reperibilità di cui all'art. 49 e le incentivazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo per le camere di commercio.

Si richiama, infine, la norma di rinvio dell'art. 50 che conferma, ove non modificate o sostituite dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90, le disposizioni dei precedenti decreti del Presidente della Repubblica numeri 347/83, 268/87 e 494/87.

Pertanto, tutti quegli emolumenti ed indennità già previsti dalla previgente normativa e che non siano stati abrogati o modificati, continuano ad essere erogati, con le stesse modalità, mantenendo le medesime caratteristiche; al riguardo, sono tuttora valide, conseguentemente, le indicazioni date da questa Direzione generale con le circolari numeri 608/83, 609/84, e 615/87, circa l'assoggettamento a contributo e la quiescibilità delle predette voci retributive.

4. COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - (Decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90).

Vengono esaminati distintamente il «*comparto sanità*», riguardante il personale non medico, la cui disci-

plina è dettata dalle disposizioni contenute nella prima parte del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 e l'«*area medica*», che comprende il personale medico e veterinario, la cui normativa si rinviene nella seconda parte del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

4.1. *Comparto sanità*.

Per il personale non medico del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo sono soggetti a contribuzione:

A) I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 41, negli importi e con le decorrenze ivi stabiliti (1° luglio 1988; 1° ottobre 1989; 1° luglio 1990 a regime). Detti valori sono comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 previsto dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/87.

B) L'importo del livello retributivo 8-*bis*, che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 del decreto del presidente della Repubblica n. 494/87 e 68, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, è attribuito, a decorrere dal 1° dicembre 1990, agli operatori professionali dirigenti muniti di abilitazione alle funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e pogrammazione, nonché agli operatori professionali dirigenti direttori delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori coordinatori amministrativi con tre anni di anzianità nella posizione funzionale medesima. È da rilevare che al personale inquadrato nel livello 8-*bis* non compete l'indennità prevista dall'art. 50, comma 8.

C) La retribuzione individuale di anzianità, incrementata dal 1° gennaio 1989 degli importi di cui all'art. 42, che riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte allo stesso titolo. I predetti incrementi, non spettano, ai sensi dell'art. 53, comma 3, al personale che abbia mantenuto la progressione economica per classi e scatti provenendo dagli enti di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

D) La tredicesima mensilità.

E) L'indennità integrativa speciale.

F) L'«*indennità di direzione per i direttori amministrativi*», prevista dall'art. 44, a decorrere dal 1° dicembre 1990, con importi differenziati in favore dei vice direttori amministrativi, dei direttori amministrativi e dei direttori amministrativi capi servizio. Tale indennità riassorbe, sino alla concorrenza, tutte le altre indennità finora percepite a qualsiasi titolo.

G) Le «*indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario, professionale e tecnico*», di cui all'art. 45.

Anche tali indennità riassorbono sino alla concorrenza tutte le altre finora percepite a qualsiasi titolo.

H) L'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione, confermata dall'art. 46.

I) Le indennità spettanti al personale di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia di decimo livello retributivo (al quale, con atto formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un servizio o settore o modulo organizzativo) e quelle attribuite, previo giudizio favorevole, al personale appartenente alla posizione funzionale del nono livello retributivo con anzianità di servizio nella predetta posizione di cinque anni, negli importi e con le decorrenze indicati rispettivamente dagli articoli 47 e 48.

L) Le indennità della professione infermieristica, limitatamente a quelle fisse e ricorrenti previste dai commi 1 (comprese le maggiorazioni per anzianità di cui alle lettere *a), b), e c)*, 2 e 4 dell'art. 49.

Il comma 7 del citato art. 49 stabilisce che le indennità di cui allo stesso articolo decorrono dal 1° dicembre 1990 e non sono cumulabili con quelle indicate nel successivo art. 50, commi 4 e 5.

Sono, peraltro, tuttora in vigore, per il rinvio, operato dall'art. 70 ed in mancanza di diversa esplicita previsione dell'art. 49 in esame, le preesistenti indennità di cui agli articoli 56 e 57 commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87 (indennità per il personale infermieristico ed indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti), in relazione alle quali si conferma la pensionabilità della prima e del solo importo di L. 180.000 annue (comma 4) per la seconda.

M) L'indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi, prevista dall'art. 50, a decorrere dal 1° dicembre 1990, in misura diversa per le varie categorie di personale destinatario.

Le indennità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 50 non sono cumulabili, si ripete, con quelle dell'art. 49.

Valgono, altresì, le stesse considerazioni esposte al punto *L)* in relazione alle preesistenti indennità ed, al riguardo, per l'esemplificazione del regime degli emolumenti sopra descritti si rinvia alle tabelle allegate alla già richiamata circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 73343/6.2.31 del 28 marzo 1991.

Non sono, invece, valutabili a pensione:

i compensi per lavoro straordinario;

l'indennità di incentivazione alla mobilità (art. 12);

l'indennità di bilinguismo, le indennità differenziate di coordinamento e l'indennità di polizia giudiziaria, confermate e rideterminate dall'art. 46;

le indennità giornaliere della professione infermieristica, di cui ai commi 3, 5 e 6 dell'art. 49;

l'indennità giornaliera di turno, quella di pronta disponibilità e l'indennità giornaliera corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie infettive, previste dall'art. 51;

l'indennità per servizio notturno e festivo (art. 52);

l'indennità di rischio da radiazioni, di cui all'art. 54;

il compenso per le mansioni superiori previsto dall'art. 55, in considerazione del carattere eccezionale, revocabile e temporaneo dell'assegnazione delle predette mansioni che non possono eccedere i sessanta giorni — non dando titolo, per tale periodo, ad alcuna retribuzione — e che solo per giustificati motivi possono essere prorogate, con diritto al compenso, per ulteriori sei mesi al termine dei quali non sono in alcun caso rinnovabili;

i compensi incentivanti la produttività e l'efficienza dei servizi di cui al titolo quinto (articoli dal 57 al 67).

Anche per il comparto della sanità, è stato previsto con la citata norma finale di rinvio di cui all'art. 70, che restino confermate, ove non modificate o sostituite dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90, le disposizione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 348/83 e n. 270/87, per quanto compatibili.

Sono tuttora valide, conseguentemente, le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con le precedenti circolari, circa la pensionabilità dei preesistenti emolumenti che non siano soppressi o modificati.

4.2. *Area medica*.

Per il personale dell'area medica, sono soggetti a contribuzione e valutabili a pensione:

A) I valori stipendiali annui lordi e relativa progressione economica per classi e scatti, spettanti ai medici a tempo pieno, ai medici a tempo definito ed ai veterinari con le decorrenze e negli importi stabiliti dagli arti-

coli 108 e 111.

B) La tredicesima mensilitià.

C) L'indennità integrativa speciale.

D) Le indennità medico-specialistica e di tempo pieno, le indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria (con relativa progressione economica per classi e scatti sulle predette indennità) e l'indennità di dirigenza medica (che, invece, resta fissa e costante), con le decorrenze e negli importi stabiliti dagli articoli 110 e 111. È opportuno ribadire che le indennità sono corrisposte per dodici mensilità, ad eccezione di quella di tempo pieno e medico-veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria che, invece, spettano per tredici mensilità, secondo quanto disposto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87.

E) L'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione, non cumulabile con l'indennità differenziata di responsabilità primariale.

F) L'indennità per i direttori degli istituti zooprofilattici già spettante ai sensi dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87 e rideterminata dal comma 6 dell'art. 110, con decorrenza 1° dicembre 1990.

G) Gli importi, che in ragione annua sono pari ai 2/3 delle cifre indicate dall'art. 112, per il periodo 1° luglio 1988 - 31 dicembre 1989, soppressi dal 1° gennaio 1990 in quanto da tale data spettano gli aumenti di cui all'art. 111; detti importi, infatti, al di là del *nomen iuris (una tantum)*, si configurano come anticipazioni dei benefici contrattuali.

H) L'indennità differenziata di responsabilità primariale, per dodici mensilità, negli importi indicati dall'art. 114, a decorrere dal 1° dicembre 1990.

I) Le indennità spettanti al personale medico e veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia (al quale, con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o modulo organizzativo o che svolga particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere di alta specializzazione) e quelle attribuite, previo giudizio favorevole, al personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di veterinario collaboratore di ruolo con anzianità di servizio complessiva di cinque anni, negli importi e con le decorrenze indicati rispettivamente dagli articoli 116 e 117.

Si precisa che per il personale di cui all'art. 117, la progressione economica sull'indennità medico-specialistica continua ad essere calcolata sull'importo iniziale previsto per gli assistenti medici ed i veterinari collaboratori.

Non sono valutabili a pensione:

i compensi per lavoro straordinario;

l'indennità di incentivazione alla mobilità, di cui all'art. 82;

il trattamento di missione (art. 87);

l'indennità di bilinguismo, l'indennità differenziata di coordinamento e l'indennità di pronta disponibilità, confermate e rideterminate dall'art. 110, commi 5 e 6;

l'indennità per servizio notturno e festivo, di cui all'art. 115;

l'indennità di rischio da radiazioni, (art. 120);

i compensi per le «*mansioni superiori*» (art. 121), per le stesse considerazioni precedentemente svolte in relazione all'omologo art. 55;

i compensi incentivanti la produttività e l'efficienza dei servizi di cui agli articoli dal 123 al 132.

Giova richiamare pure per l'area medica la norma finale di rinvio, contenuta nell'art. 136 analogo al corrispondente art. 70, per la quale valgono le osservazioni già formulate.

5. EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.

L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90 e gli articoli 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 dispongono la corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione dei regolamenti medesimi, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

È da sottolineare, innanzitutto, la portata innovativa delle norme sopra citate, laddove viene superata la preesistente limitazione, per la valutazione in pensione dei benefici contrattuali, alle sole cause di cessazione dal servizio tassativamente indicate dagli articoli 64 dei previgenti decreti del Presidente della Repubblica n. 268 e n. 270 del 1987.

Con la disciplina ora introdotta, i benefici in questione spettano qualunque sia la causa di cessazione dal servizio.

Si richiama, altresì, quanto precisato nella parte introduttiva della presente circolare circa l'estensione dei miglioramenti stessi anche al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel primo semestre del 1988.

Le norme in esame indicano quali siano gli emolumenti da prendere in considerazione per l'attribuzione dei benefici contrattuali in quiescenza, con le decorrenze e gli scaglionamenti prescritti.

I maggiori oneri derivanti alle casse pensioni degli istituti di previdenza dall'applicazione dei citati articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333, 43 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, vengono recuperati a carico degli enti datori di lavoro con le modalità di cui al decreto del Ministro del tesoro 23 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 186 del 9 agosto 1991.

Al riguardo, i predetti enti provvederanno, nell'ambito della propria autonomia, a determinare l'ammontare dei benefici spettanti, assumendo a proprio carico il relativo onere, con apposita deliberazione debitamente approvata, da trasmettere, unitamente alla certificazione del Mod. 98.1 (da compilarsi secondo le modalità già previste in applicazione dei precedenti decreti del Presidente della Repubblica) ed alla restante documentazione di rito, a questa Direzione generale per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 113 è da tenere presente, però, che va ricompresa anche l'indennità differenziata di responsabilità primariale di cui all'art. 114, onde evitare l'e-

LAVORI DI FORESTAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA

L'Azienda Regionale delle Foreste della Regione Emilia-Romagna ha approvato in questi giorni l'affidamento dei lavori per la forestazione, da effettuarsi sul demanio regionale.

Gli interventi che saranno attuati sulla base dei progetti redatti dai tecnici dell'Azienda, riguardano i finanziamenti dei P.I.M. 1991.

Per il 1991 nella regione Emilia-Romagna sono in corso di realizzazione interventi per complessivi 15 miliardi di lire, suddivisi fra i vari enti attuatori che, oltre all'A.R.F. E.R., sono le Comunità montane, le Amministrazioni provinciali e il Circondario di Rimini.

Gli interventi riguardano la difesa del suolo, il rimboschimento e le valorizzazioni boschive.

vidente ed ingiustificata sperequazione che, altrimenti, si verificherebbe a svantaggio dei primari nei confronti del personale medico apicale non primariale al quale viene valutata l'indennità di dirigenza medica dell'art. 110, comma 5.

Non è superfluo precisare, infine, che gli importi concessi dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1989 non hanno effetto sul trattamento pensionistico del personale cessato sino al 30 giugno 1988, non essendo computabile ai sensi del menzionato art. 113.

6. ASPETTI NORMATIVI PARTICOLARI

6.1. *Aspettativa per motivi sindacali.*

I regolamenti in esame introducono una nuova disciplina del personale in aspettativa sindacale.

La normativa, contenuta negli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 e negli articoli 27, 28, 95 e 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384, stabilisce che al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali ai sensi delle predette disposizioni, vengono corrisposti tutti gli assegni spettanti e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti (con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e di quelli conseguenti alla necessità di svolgimento di prestazioni) e che i predetti periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario.

Pertanto, i periodi in questione, regolarmente retribuiti, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza erogato dalle Casse pensioni amministrative ed i relativi emolumenti corrisposti dovranno essere assoggettati a contribuzione.

6.2. *Dispensa per motivi di salute.*

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ha esplicitamente confermato, agli articoli 16 e 86, la norma già contenuta nel previgente contratto (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270), che impone all'ente datore di lavoro di esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo il dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle proprie mansioni, prima di poterne disporre la dispensa per motivi di salute.

Tale procedura, posta a garanzia del lavoratore, si configura come vero e proprio obbligo giuridico che costituisce condizione di legittimità dei collocamenti a riposo per inabilità.

L'analoga disposizione per il comparto del personale degli enti locali, contenuta nell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 268/87, deve intendersi confermata in virtù della norma finale di rinvio di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/90.

6.3. *Ex medici condotti.*

Si rammenta che il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/90 ha prorogato la validità della normativa di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87, integrato dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanità n. 503/87, sino al 30 dicembre 1990 solo nei confronti degli ex medici condotti ed equiparati in attività di servizio che, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 384, non avevano ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.

Successivamente l'art. 5 del decreto-legge n. 415/90 convertito nella legge n. 58/91, ha confermato ad esaurimento i predetti rapporti di lavoro in essere alla data del 30 dicembre 1990.

6.4. *Responsabilità degli enti nella liquidazione della pensione.*

Si ritiene opportuno sottolineare, ancora una volta, la diretta responsabilità che gli enti datori di lavoro assumono quali ordinatori primari di spesa nell'erogazione, da parte della competente direzione provinciale del Tesoro, del trattamento provvisorio di pensione che, ove risulti, in tutto o in parte, non dovuto, sarà recuperato a carico dell'ente stesso, salvo rivalsa verso l'interessato.

Giova, al riguardo, richiamare la norma di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso in attuazione della legge n. 428/85, laddove, in particolare, viene disposto che *«qualora per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo».*

6.5. *Obbligo di iscrizione.*

Da ultimo, si informa che sul supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1991, è stata pubblicata la legge 8 agosto 1991, n. 274, concernente: *«Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi».*

Numerose ed importanti sono le innovazioni introdotte dalla novella disciplina: sin d'ora si anticipa che, in base al comma 2 dell'art. 4, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge (1° ottobre 1991), l'obbligo di iscrizione alle casse pensioni è esteso ai dipendenti a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale e straordinario o per attività non istituzionali, ancorché la assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza.

Tale disposizione si colloca in linea con l'evoluzione dei rapporti di lavoro e supera quelle problematiche che avevano, talora, suscitato non poche difficoltà per la qualificazione delle diverse fattispecie emergenti.

Orbene, qualunque sia la natura del rapporto di lavoro, anche se non di pubblico impiego e prestato con contratto di diritto privato a tempo determinato, purché sia reso con vincolo di subordinazione alle dipendenze dell'ente iscritto alle casse pensioni, sussiste, senza ulteriore possibilità di dubbio, l'obbligo di iscrizione alle casse stesse; rimangono pur sempre esclusi gli incarichi professionali o di consulenza *(locatio operis)*, non riconducibili a lavoro dipendente *(locatio operarum)*, per i quali, peraltro, non v'è obbligo di iscrizione, a carico dell'ente, presso alcun fondo pensioni.

Si fa, comunque, presente che con circolare che verrà appositamente emanata, saranno illustrati tutti gli aspetti dei diversi istituti normativi, modificati od integrati dalla recente riforma.

Il direttore generale
degli istituti di previdenza
GRANDE

■

FINANZIAMENTI COMUNITARI

Il Governo indica alle Regioni le procedure per la rapida utilizzazione dei fondi strutturali

La G.U. n. 220 del 19/9/91 ha pubblicato il DPR 10/9/91, del quale si riproduce il testo integrale, concernente le direttive alle Regioni per la rapida utilizzazione dei finanziamenti comunitari.

Si tratta di un importante provvedimento, volto a far fronte alle note difficoltà, ritardi e carenze che si incontrano nel nostro Paese sui procedimenti attuativi delle iniziative comunitarie, con particolare riferimento all'applicazione dei regolamenti disciplinanti i fondi comunitari a finalità strutturali (Reg. 2052/88 e successivi regolamenti attuativi).

Il Governo, nel presupposto che questi interventi costituiscono primario interesse nazionale, ha raggiunto lo scorso agosto un'intesa nell'ambito della Conferenza permanente Stato-Regioni circa procedure e strumenti da adottare al fine di provocare l'accelerazione da parte delle Regioni delle azioni di loro competenza.

Sulla base di tali accordi, il DPR in esame prevede la stipulazione, tra il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed i Presidenti delle Regioni interessate, di accordi di programma volti a conferire maggiore rapidità alle iniziative di attuazione dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunità europea.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 settembre 1991.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni concernente procedure di accelerazione per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Visto il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 24 giugno 1988, relativo alle emissioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia ed al coordinamento dei loro interventi, di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visti i regolamenti CEE n. 4253/88, n. 4254/88, n. 4255/88 e n. 4256/88 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 19 dicembre 1988 e n. 4042/89 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee in data 19 dicembre 1989, concernenti disposizioni per l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 2052/88;

Vista la delibera del CIPE del 21 dicembre 1988 concernente la direttiva sui fondi comunitari a finalità strutturali;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, concernente norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle proce-

L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA, REALTÀ E SVILUPPI NELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DEL '92
Convegno ad Aosta dal 29 novembre al 1° dicembre 1991

Questo il tema su cui si confronteranno, al Centro Congresso Palagagliardi di Aosta, esperti e tecnici del settore, in un convegno organizzato dal 29 novembre al 1° dicembre 1991 dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali.

I lavori, che saranno introdotti dall'Assessore Regionale Angelo Laniece, sono articolati, nei tre giorni, in quattro sezioni, oltre ad un pomeriggio dedicato interamente a problemi economico-fiscali in Agricoltura. Alla giornata conclusiva, domenica 1° dicembre, sul tema specifico del convegno, sono previsti gli interventi dell'On. Filippo Maria Pandolfi - Vice Presidente CEE, dell'On. Giovanni Goria - Ministro dell'Agricoltura, oltre all'Eurodeputato Mauro Chiabrando ed all'Avv. Gianpaolo Mora, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica.

Nella sezione Frutticoltura e Orticoltura parlerà inoltre sul tema *I problemi della coltivazione del melo*, il Prof. Can. Claude Duverney dell'Institut Agricole Régional. Nella sezione Zootecnica e lattiero-casearia sulla *Tipicità della razza valdostana* interverrà il Dr. Emanuele Dupont dell'A.R.E.V. Le altre due sezioni del convegno hanno come argomenti l'Apicoltura e la Viticoltura. L'obiettivo del convegno, oltre ad approfondire gli aspetti tecnici dei temi in discussione, è di portare a conoscenza degli Agricoltori valdostani le scelte orientative future dell'Amministrazione Regionale ed in particolare dell'Assessorato all'Agricoltura. Altro punto fondamentale dell'incontro di fine novembre è quello di confrontare le esperienze regionali con altre strettamente legate alla tematica dell'Agricoltura di montagna nell'ottica della Comunità Europea.

dure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto il decreto ministeriale in data 18 febbraio 1989 e successive modificazioni, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale, successivamente denominato Comitato interamministrativo, avente il compito di coordinare gli interventi dei fondi strutturali della Comunità europea e degli altri programmi comunitari;

Visti i regolamenti e le altre iniziative della Commissione delle Comunità europee, con le quali sono stati definiti taluni programmi ritenuti di particolare interesse comunitario;

Considerato che appare necessario disporre interventi accelerativi da parte delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni dello Stato, del procedimento di attuazione delle iniziative comunitarie sopra indicate;

Considerato che l'attuazione delle predette iniziative e la conseguente utilizzazione dei fondi nazionali e del relativo cofinanziamento comunitario rappresentano esigenze unitarie e di interesse generale che non possono essere derogate dai singoli Stati membri e che la compiuta e tempestiva attuazione delle iniziative in parola costituisce primario interesse nazionale;

Ritenuto che tale scopo è più agevolmente conseguibile anche sulla base di comuni valutazioni con la Commissione delle Comunità europee, in ordine a ritardi o carenze nell'attuazione dei programmi stessi da parte delle autorità nazionali e regionali competenti;

Vista l'intesa raggiunta nella Conferenza permanente Stato-regioni tenutasi in data 1° agosto 1991, sulle particolari procedure da seguire e sugli specifici strumenti da adottare in via gradata;

Ritenuto che le finalità sopra indicate possono essere raggiunte ai sensi di quanto stabilito dalla predetta intesa, intervenuta con le regioni, e, per quanto concerne le amministrazioni dello Stato, mediante l'eventuale ricorso alle procedure previste ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, letter a), dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione adottata dal CIPE in data 2 agosto 1991 concernente «*Direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali*»;

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 agosto 1991;

Decreta:

1. Ai fini della concreta attuazione dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunità europea da parte delle regioni interessate, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione capofila, previa istruttoria, per i singoli casi, del gruppo di lavoro operante in seno al CIPE, procede, sulla base delle specifiche intese definite nella Conferenza Stato-regioni del 1° agosto 1991, a sottoscrivere con i presidenti delle regioni interessate accordi di programma volti ad accelerare l'attuazione delle predette iniziative.

2. Gli accordi di programma stabiliscono l'adozione, entro date certe, degli atti e delle procedure necessari all'esecuzione delle attività e possono prevedere, nel caso di ritardi o inadempienze, le procedure per la nomina di commissari ad acta.

3. Ai fini della concreta attuazione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato dei programmi e delle azioni cofinanziate dalla Comunità europea, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione capofila, previa istruttoria del gruppo CIPE sopra citato, promuove, nei singoli casi, di propria iniziativa o su indicazione della Commissione delle Comunità europee o delle amministrazioni dello Stato interessate, la conferenza di servizi delle amministrazioni dello Stato di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di ritardi o inadempienze nell'applicazione delle deliberazioni della predetta conferenza di servizi, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro dell'amministrazione capofila, sottopone al CIPE la questione per l'adozione delle misure ritenute necessarie.

5. Gli accordi di programma e la conferenza di servizi potranno prevedere, altresì, la tempestività delle erogazioni dei flussi finanziari necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati dalla Comunità europea, in correlazione allo stato di avanzamento degli interventi stessi.

6. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie relaziona al CIPE, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati dalla Comunità europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

Andreotti,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Romita,
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

FONDI STRUTTURALI CEE: FACCIAMO IL PUNTO

Anche per rispondere a specifici quesiti postici da amministratori di comuni e Comunità montane, riteniamo utile fare il punto sulla situazione dei diversi Fondi strutturali della CEE:

1. Procedure per la richiesta di contributi da parte di piccole e medie imprese delle zone Centro-Nord colpite da declino industriale (Obiettivo 2 della riforma dei Fondi strutturali)

Sulla Gazzetta Ufficiale italiana sono stati pubblicati il Decreto e la Circolare del Ministero dell'Industria con i quali si stabiliscono le condizioni e le procedure per la richiesta e la concessione dei contributi alle PMI delle zone del Centro-Nord colpite da declino industriale previsti dai Quadri Comunitari di Sostegno relativi alla realizzazione dell'obiettivo 2 della riforma dei Fondi strutturali.

Si tratta di contributi agli investimenti realizzati direttamente dalle imprese in questione che non interessano quindi le iniziative a favore delle stesse imprese nel campo dei servizi, della formazione, della realizzazione di aree attrezzate o insediamenti industriali di cui sono titolari altre entità. Ciò spiega perché non tutte le regioni interessate dall'obiettivo 2 sono prese in considerazione dai provvedimenti in discorso, che riguardano le zone interessate del Piemonte (le province di Torino, eccetto il comune capoluogo; i comprensori di Verbano, Cusio e Ossola nella provincia di Novara), della Lombardia (le Comunità montane di Valchiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano, in provincia di Sondrio), della Liguria (40 comuni in provincia di Genova), della Toscana (circondario di Prato, gran parte della provincia di Livorno e la provincia di Massa Carrara) e delle Marche (la provincia di Pesaro-Urbino, esclusa la fascia costiera).

Il contributo pubblico — a carico per il 25% della CEE e per il 75% dello Stato — può essere concesso a piccole e medie imprese industriali del settore manifatturiero ed estrattivo, ad esclusione dei settori delle costruzioni e riparazioni navali, delle produzioni di fibre tessili artificiali e delle produzioni siderurgiche di cui all'allegato I del trattato CECA.

Per *piccola impresa* si intende un'impresa con non più di 50 addetti ed un fatturato medio non superiore a 7,5 miliardi di lire nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda di contributo; la *media impresa* non ha più di 150 addetti e un fatturato medio non superiore a 22,5 miliardi. In entrambi i casi l'impresa non deve configurarsi — per collegamenti tecnico-finanziari — come appartenente ad un gruppo, a meno che questo non rientri, nel suo complesso, nei parametri indicati.

I contributi sono concessi per interventi che comportino (è sufficiente che sia perseguita una delle finalità): la diffusione di tecnologie avanzate, la costituzione di nuove imprese, l'incremento dell'occupazione, il miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti esistenti.

L'importo massimo del contributo è di 600 milioni di lire nei limiti del 20% degli investimenti realizzati da una piccola impresa o del 10% nel caso di una media impresa. Le spese ammesse (computate al netto dell'IVA) sono:

— l'acquisto del terreno, compresa l'urbanizzazione primaria, nel limite del 10% dell'investimento;
— le opere murarie e gli allacciamenti, comprese le spese di progettazione e direzione lavori, nella misura massima del 5% dell'investimento;
— i macchinari e le attrezzature di nuova fabbricazione (non potranno essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna);
— le scorte di materie prime e di semilavorati, nella misura massima del 20% dell'investimento;
— i programmi di software, i brevetti e le licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, nel limite del 20% dell'investimento.

Alla data della domanda di concessione o di erogazione del contributo la ditta non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio dell'impresa, a concordato preventivo, a fallimento, o a liquidazione volontaria.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi statali o regionali. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra esso può venire revocato; se l'erogazione è già avvenuta, oltre al rimborso della cifra erogata dovrà essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del divieto che autorizza l'erogazione del contributo.

Le domande di contributo per il triennio 1989/92 devono essere trasmesse in triplice copia, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il **14 ottobre 1991**, al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III. Una copia della domanda e relativa documentazione deve essere trasmessa, per conoscenza, al competente assessorato della Regione interessata.

I testi del Decreto e della Circolare, con tutti gli allegati relativi alla documentazione da produrre, alle modalità di richiesta delle erogazioni e della liquidazione, all'elenco dei macchinari agevolabili, ecc., sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Supplemento ordinario n. 49 del 14 agosto 1991.

2. Fabbisogno finanziario di parte nazionale per iniziative finanziate dalla Comunità nel 1992

Il CIPE ha quantificato il fabbisogno finanziario indicativo di parte statale e regionale per il 1992 relativo all'attuazione delle politiche comunitarie, in primo luogo per quanto riguarda la realizzazione delle azioni previste dai Quadri comunitari di sostegno (QCS) approvati dalla CEE nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali. Salvo modifiche dettate in particolare da esigenze che si possano manifestare per effetto di nuove decisioni assunte a livello comunitario, gli importi necessari sono stati così indicati:

a) Iniziative in campo agricolo, ivi compresa la trasformazione dei prodotti agricoli e ittici (acqua dolce) e in generale le azioni previste dai QCS relativi agli obiettivi 1, 5a, 5b: 650 miliardi di lire. Le disposizioni nazionali che consentono la spesa sono l'art. 5, legge n. 752/86, la legge 10 luglio 1991, n. 201 e la legge 27 dicembre 1989, n. 407.
b) Azioni nel settore della formazione e del lavoro: 670 miliardi (di cui 70 per azioni CECA); le disposizioni nazionali cui fare riferimento sono l'art. 25 della legge n. 845/78 e la legge n. 183/87 istitutiva del Fondo di rotazione.
c) Interventi nel Mezzogionro previsti dai QCS per l'obiettivo 1 (escluse le azioni di cui ai punti a e b): 1.700 miliardi; le norme di riferimento sono quelle di cui alle leggi 64/86, 784/80 (art. 11), 445/87, 10/91, oltre alla normativa regionale pertinente.
d) Iniziative in campo rutistico, escluse quelle previste dai QCS adottati nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali: 3 miliardi.
e) Pesca marittima: 137 miliardi.
f) Azioni a favore dell'industria, dell'artigianato, e a tutela dell'ambiente (escluso il Mezzogiorno): 250 miliardi, le norme di riferimento sono l'art. 4 della legge n. 181/89 e la legge 46/82.
g) Beni culturali: 3 miliardi.
h) Trasporti: 500 miliardi; le disposizioni nazionali cui fare riferimento sono le leggi n. 245/84, 010/86, 240/90 e 385/90.
i) Programmi integrati mediterranei: 150 miliardi.

3. Stanziamenti statali per interventi in agricoltura da realizzare con il concorso comunitario

Il CIPE ha disposto la ripartizione, per Regione e/o per Regolamento comunitario, degli stanziamenti di parte statale, per il 1991, relativi agli interventi finanziari stabiliti da regolamenti comunitari per quanto riguarda il settore agricolo.

Nella tabella in calce sono riportati gli importi suddivisi per Regione o per Provincia autonoma (in milioni di lire).

Per facilitare la lettura della tabella, indichiamo l'oggetto dei diversi regolamenti riportati:

Reg. n. 797/85, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
Reg. n. 355/77, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
Reg. n. 1204/82, che prevede misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi;
Reg. n. 1401/86, che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale;
Reg. n. 3529/86, relativo alla protezione delle foreste contro gli incendi;
Reg. n. 1360/78, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni;
Reg. n. 1654/86, che istituisce un'azione comune volta alla ricostituzione e alla riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985;
Reg. n. 3528/86, relativo alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico.

Le Regioni potranno effettuare variazioni compensative tra i diversi regolamenti, nell'ambito della quota globale loro assegnata, solo previo accordo con il Ministero dell'Agricoltura, che ne darà comunicazione al CIPE e al Fondo di rotazione.

Gli importi indicati nella tabella vanno integrati dai fondi gestiti direttamente dal Ministero dell'Agricoltura e dal Fondo di rotazione. Nel primo caso questi ammontano a 53.400 milioni di lire così ripartiti:
500 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione delle produzioni e l'im-

Regioni	797/85	355/77	1204/82	1401/86	3529/86	1360/78	1654/86	3528/86	Totale
Valle d'Aosta	2.727	—	—	1.091	1.000	—	—	—	4.818
Piemonte	23.191	3.480	—	5.454	2,345	179	—	—	34.649
Liguria	4.023	495	—	—	—	92	1.000	—	5.610
Lombardia	18.355	1.939	—	5.454	489	—	—	305	26.542
Prov. Bolzano	3.011	395	—	2.982	—	—	—	265	6.653
Prov. Trento	4.375	441	—	2.909	—	142	—	96	7.963
Friuli V.G.	3.762	1.088	—	1.746	—	60	—	—	6.656
Veneto	14.206	1.614	—	4.364	379	2.872	—	813	24.248
Emilia-Romagna	18.185	2.148	—	—	127	327	—	146	20.933
Toscana	11.934	2.009	—	—	1.283	1.249	—	—	16.475
Umbria	5.273	604	—	—	—	546	—	—	6.423
Marche	6.376	1.110	—	—	76	—	—	—	7.562
Lazio	7.387	1.476	—	—	—	—	7.000	—	15.863
Abruzzo	9.706	1.722	—	—	—	219	—	—	11.647
Molise	4.176	—	—	—	253	—	—	—	4.429
Campania	—	852	—	—	579	—	—	—	1.431
Puglia	18.185	693	4.500	—	253	3.276	—	—	26.907
Basilicata	8.348	2.585	1.000	—	216	492	—	375	13.016
Calabria	7.387	790	9.500	—	—	546	—	—	18.223
Sicilia	—	556	15.000	—	—	—	—	—	15.556
Sardegna	8.393	1.003	—	—	—	—	—	—	9.396
Totale regioni	179.000	25.000	30.000	24.000	7.000	10.000	8.000	2.000	285.000

boschimento (regolamenti n. 1094/88, 1609/89 e 4115/88);
30.000 per lo sviluppo della divulgazione agricola (Reg. n. 270/79 e 2052/88);
5.900 per il Reg. n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole;
15.000 per il Reg. n. 1035/72 (organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli);
10.000 per il Reg. n. 2392/86 (relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario);
2.000 per la ristrutturazione dei vigneti (Reg. n. 458/80, 776/80 e 777/80).

Per quanto riguarda il Fondo di rotazione, per le azioni alle quali esso provvede direttamente sono stati stanziati 151.900 milioni di lire così ripartiti:
115.000 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione della produzione e l'imboschimento (Reg. 1094/88, 1609(89 e 4115/88);
8.900 sul Reg. n. 797/85 (miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);
3.000 sul Reg. n. 456/80 (premi di abbandono temporaneo e definitivo di talune superfici vitate e di rinuncia al reimpianto);
25.000 per gli investimenti nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici (Reg. n. 355/77).

4. Cofinanziamento del programma Resider

Il CIPE ha modificato e integrato la propria delibera del 4 dicembre 1990 relativa agli interventi finanziari per la riconversione di talune aree siderurgiche nell'ambito del programma Resider, provvedendo a determinare le modalità di finanziamento della quota di competenza nazionale per le iniziative da realizzarsi, nel periodo 1991-92, nelle zone interessate da tale programma nelle regioni del Centro-Nord.

La somma necessaria — a fronte di una quota comunitaria di 23.562.800.000 lire — è di diciotto miliardi e 100 milioni che saranno trasferiti dal Fondo di rotazione alle amministrazioni regionali sulla base di uno specifico atto deliberativo di queste ultime. I trasferimenti del Fondo non sono cumulabili con alcuna altra agevolazione nazionale e sono effettuati in relazione ai corrispondenti versamenti comunitari.

La cifra indicata è così ripartita tra le regioni intertessate, che utilizzeranno le proprie quote per finanziare iniziative nei campi di seguito succintamente indicati:

— Regione Lombardia — 68 Comuni in provincia di Brescia — (infrastrutture, ripristino siti, animazione economica, servizi comuni, promozione e innovazione, capitale a rischio): 7.300 milioni;
— Regione Liguria — 40 Comuni in provincia di Genova — (sistemazione siti, consulenza, servizi comuni, aiuti agli investimenti nel turismo, infrastrutture); 4.300;
— Regione Toscana — la provincia di Livorno — (recupero siti, consulenza professionale, animazione economica, servizi comuni, analisi settoriali, infrastrutture: 3.000;
— Regione Umbria — la provincia di Terni e il Comune di Spoleto — (riassetto siti, servizi comuni, studi di fattibilità, infrastrutture): 3.500.

5. Cofinanziamento di programmi comunitari sulla Legge 64/86

Il CIPE con propria delibera ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione alle regioni meridionali di contributi speciali (previsti dall'art. 13 della legge 64/86) per la realizzazione degli interventi previsti dai Programmi Integrati mediterranei (PIM) e dai Quadri Comunitari di Sostegno relativi all'attuazione dell'obiettivo 1 della riforma dei Fondi strutturali.

La richiesta di contributo — che dovrà coprire appunto la quota parte nazionale relativa alle azioni cofinanziate dalla Comunità europea — è inoltrata dalle Regioni interessate all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, la quale delibera l'impegno dell'intero importo, accreditando alla regione il 30% di esso con vincolo di destinazione per la forma di intervento approvata. Successivamente l'Agenzia potrà erogare ulteriori anticipi del 20% ciascuno a fronte di erogazioni certificate dal presidente della Regione pari almeno all'80% della somma di cui all'anticipo precedente e della rendicontazione del penultimo anticipo. Il saldo del 10% sarà erogato a chiusura dei conti.

Se entro doldici mesi dall'accredito la Regione non avrà erogato almeno il 50% del contributo ricevuto, l'Agenzia potrà essere autorizzata dal Ministro per il Mezzogiorno a revocare e recuperare la parte residua del contributo stesso mediante la riduzione di eventuali trasferimenti alla Regione a valere su altri interventi della legge 64/86. ■

(da Mondimpresa n. 17/91)

A PARMA DAL 9 AL 12 APRILE 1992 "Quota 600": Appuntamento Europeo per trekking, escursionismo rurale, enogastronomia tipica

Al varo l'edizione 1992 di « *Quota 600* », che fin d'ora si presenta ricca di novità e come una tra le più importanti occasioni europee per il turismo all'aria aperta, la cucina tradizionale e le produzioni agricole tipiche di fattoria.

Parma costituisce una sede magica ed una collocazione che migliore, questi settori espositivi, non avrebbero potuto trovare: a Parma è la sede nazionale del Centro Documentazione Trekking e vi è nata, e tuttora vi ha sede, « *La rivista del Trekking* ». A Parma è nata la *LIPU*, una tra le più prestigiose associazioni ambientaliste italiane, ed ancora, questa città rappresenta la capitale indiscussa dell'industria alimentare ed è centro di molte produzioni pregiate che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.

La rassegna, facendo tesoro dell'esperienza delle precedenti edizioni, propone aree dedicate al trekking e all'escursionismo rurale con la partecipazione di associazioni, cooperative, tour operators, ma anche dell'industria delle attrezzature.

Importante è il contributo delle istituzioni: Regioni, Province e Comunità montane presenteranno progetti e realizzazioni di nuovi percorsi; il Corpo Forestale dello Stato alcuni esempi di restauro ambientale; i vecchi e nuovi Enti Parco le loro strategie e realizzazioni, tese da un lato a tutelare e dall'altro a valorizzare, anche economicamente, i territori interessati. Gli enti del turismo (APT, Consorzi, COOP, Tour operators, Agenzie) le nuove proposte.

L'agriturismo e il turismo rurale troveranno a « *Quota 600* » il punto d'incontro nazionale da molte parti auspicato ed atteso: non solo le aziende, gli operatori, ma anche le associazioni che non saranno più solo italiane; hanno infatti anticipato la loro presenza enti agrituristici di Germania, Spagna, Austria, Cecoslovacchia, Polonia. Particolare risalto assumerà la presenza di molte fattorie, consorzi, aziende artigiane, società di commercializzazione che presenteranno le produzioni e le preparazioni tipiche dell'agricoltura italiana, non solo vini, ma anche olio extravergine di oliva, conserve vegetali, distillati, miele e derivati.

Buono spazio anche per la ristorazione ed in particolare la « *piccola ristorazione* » cui queste produzioni di altissima qualità sono in prevalenza destinate. A questo scopo funzionerà un « *banco d'assaggio* » al quale si alterneranno tecnici e testimonial altamente qualificati nel proporre nuove salse, nuovi gusti, nuove sensazioni.

L'editoria specializzata, sia periodica che libraria, avrà a disposizione uno specifico settore. Non solo editori di magazine, video, potranno mostrarsi ad un pubblico sempre più affamato di informazione mirata e qualificata ed anche trovare idonea sede di trattativa per nuove collaborazioni e trovare sinergie editoriali, ma presenteranno le loro novità. Tra quelle già annunciate, la nuova carto-guida al trekking dei Monti Martani a cura della Regione Umbria e il nuovo bimestrale tascabile del Gruppo Olimpia-Vallecchi di Firenze dedicato al turismo all'aria aperta e all'escursionismo.

Giuseppe Marcellino

I "MODELLI AZIENDALI DI RIFERIMENTO" IN LIGURIA

L'Istituto Nazionale di Economia Agraria ha curato la predisposizione di un'opera, in cinque volumi, concernente il tema dei modelli aziendali nel settore agricolo

L'esigenza di individuare modelli aziendali di riferimento si è manifestata, in Liguria, con l'applicazione della Direttiva Comunitaria n. 159 del 1972, relativa all'ammodernamento dell'agricoltura.

In tale contesto l'azienda di riferimento è nata con lo scopo di rappresentare un modello da *«imitare»* per quegli agricoltori che, attraverso la redazione di un piano di sviluppo aziendale, hanno inteso fruire delle provvidenze pubbliche per migliorare le proprie strutture produttive.

L'obiettivo del piano di sviluppo, cioè il conseguimento del *«reddito comparabile»*, rendeva necessario identificare l'azienda di riferimento dove la struttura nonché la combinazione produttiva assumeva il massimo grado di efficienza. Il superamento del principio rigidamente *«efficientista»* del piano di sviluppo, conseguito con la nuova politica comunitaria delle strutture (Reg. CEE 797/85), non inficia peraltro la validità dello strumento *«azienda di riferimento»*.

In tal senso l'azienda di riferimento rappresenta comunque un utile strumento per la redazione dei piani di miglioramento previsti dalla nuova normativa comunitaria e, quale prezioso supporto per l'assistenza tecnica, consente di mirare alla costituzione di aziende vitali, validamente inserite nell'attuale economia di mercato.

L'azienda di riferimento, individuata per singola zona omogenea e tipologia aziendale, è una realtà operante della quale è possibile conoscere le caratteristiche strutturali e della gestione.

L'opera completa, infatti, si compone di n. 5 volumi:

1) FLORICOLTURA INTENSIVA
2) FLORICOLTURA DELLE AREE INTERNE

entrambi riferiti al Ponente Ligure

3) ORTICOLTURA E AGRICOLTURA GENERALE
4) ORTOARBORICOLTURA

entrambi riferiti alla Bassa Val di Magra (La Spezia)

5) ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE NELLE AREE INTERNE

riferito alla Comunità montana Valle Stura, zona principe per tale allevamento.

Accanto all'utilizzo più sopra menzionato della programmazione lineare che consente di ottenere un numero elevato di *«aziende simulate»* di diversa struttura e combinazione colturale, questa possibilità rende particolarmente duttile l'azienda di riferimento, utilizzata come strumento per lo sviluppo tecnico-economico delle aziende agricole, adattandola alle disparate situazioni strutturali esistenti nel tessuto produttivo della Liguria e fornisce all'imprenditore una vasta gamma di scelte alternative di gestione.

Ciò risulta importante, soprattutto in settori specializzati come quello orticolo, dove la costante evoluzione della tendenza di mercato impone una gestione sempre più dinamica della azienda agricola. La possibilità inoltre, attraverso la programmazione lineare, di porre alcuni precisi vincoli alle scelte di gestione aziendale, consente di individuare soluzioni ottime, peraltro compatibili con gli obbiettivi della nuova PAC per le strutture agricole, quali quelli concernenti il miglioramento della qualità dei prodotti, la riduzione delle eccedenze agricole e la protezione dell'ambiente. Infatti, sarà sufficiente porre dei limiti all'impiego dei presidi sanitari o alla coltivazione di prodotti eccedentari o all'impiego delle tecniche intensive, per raggiungere di volta in volta soluzioni di gestione aziendale ottimali, compatibili con gli obbiettivi desiderati.

La possibilità di individuare, tramite l'impiego della programmazione lineare, *«aziende simulate»* che rispondano ai requisiti di reddito per unità di lavoro impiegate, consente inoltre di ottenere modelli di riferimento anche in quelle realtà produttive dove risulta difficile porre aziende di riferimento reali.

Il problema è stato brillantemente superato con la programmazione lineare che ha fornito *«modelli simulati»*, dalle caratteristiche bene definite di ampiezza fisica, investimenti fondiari, impiego di lavoro, di capitali fissi e circolanti, ordinamento produttivo, etc...

È importante notare che le informazioni desumibili dai suddetti modelli aziendali, reali e simulati, sono assai utili per la programmazione agricola degli Enti Delegati.

Infatti, la comparazione tra le caratteristiche dei modelli ritenuti efficienti e le caratteristiche delle tipologie aziendali effettivamente presenti nel territorio di competenza consente di focalizzare le carenze e, di conseguenza, di individuare gli obbiettivi dell'intervento pubblico. ■

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER MERCATI AGRO-ALIMENTARI

Il FEDERAGRARIO è stato, recentemente, inserito nell'elenco degli Istituti di Credito autorizzati a concedere finanziamenti agevolati ai sensi della Legge 41/86 alle società consortili, a maggioranza di capitale pubblico, che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso.

Il riconoscimento del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato completa la competenza dell'Istituto Federale di Credito Agrario per Il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta (FEDERAGRARIO) nel settore del commercio dei prodotti agro-alimentari.

Da oltre un anno (Decreto del Ministero del Tesoro 23 Marzo 1990) il FEDERAGRARIO, infatti, è abilitato ad accordare finanziamenti in Lire, in Valuta e con Legge Sabatini anche alle imprese commerciali (esercenti al dettaglio e all'ingrosso) del comparto agro-alimentare.

G.M.

UN MERCATINO SERALE DELLE ERBE

Successo di un'iniziativa a Casola Valsenio (Ravenna)

Il diffondersi di una sempre più sentita esigenza di ritorno alla natura, ad una dimensione più semplice, più spontanea del vivere sembra essere una delle note dominanti degli anni che stiamo vivendo, qualcosa di più quindi di una moda passeggera: quanto questa tendenza sia diffusa lo si deduce fra l'altro dal pieno successo di tutte quelle iniziative che, nei campi più svariati, sono collegate alla riscoperta e alla valorizzazione dell'ambiente, delle tradizioni, della natura nel senso più ampio del termine. Un interesse crescente che con ogni mezzo occorrerebbe indirizzare verso una vera conoscenza del mondo che ci circonda per promuovere il nascere di un'autentica sensibilità ambientale.

Fra le iniziative che si pongono come fine quello di offrire qualcosa di più di un contatto » *epidermico* » con la natura, c'è il « *Mercatino serale delle erbe* » di Casola Valsenio, giunto con successo quest'anno alla X[a] edizione e seguito con partecipazione crescente da un numeroso pubblico. Una manifestazione che prende origine dalla presenza, a Casola Valsenio, di una struttura didattica e scientifica di grande richiamo come il Giardino Officinale dell'Azienda regionale Foreste, una mostra permanente di piante aromatiche, medicinali, da essenza e da cosmesi fra le più estese d'Europa: il Mercatino nasce, per una felice intuizione, dalla volontà di fare di tale struttura il vero momento caratterizzante della realtà casolana.

Se da allora Casola è divenuta sempre più sinonimo di piante officinali, lo si deve in buona parte a questa iniziativa che ha il merito di unire finalità per così dire « *didattiche* » ad una formula insolita e piacevole. Tutti i venerdì sera di luglio e agosto questo piccolo e caratteristico paese dell'Appennino ravennate si trasforma, il suo centro storico diviene sede di un originale mercato di erbe e prodotti erboristici, accompagnato però da spettacoli, musica e molteplici altre iniziative. Una cura particolare è sempre stata riservata all'aspetto gastronomico, e accoglienza entusiastica trovano ogni volta gli « *assaggi* » del Mercatino: tartine aromatiche, dolci, biscotti, bevande, liquori ogni sera diversi, nati dalla preziosa opera di ricerca e sperimentazione di alcuni ristoratori casolani e divenuti ormai, almeno alcuni di essi, dei veri classici. Una cucina che, proposta per la prima volta da Casola, ha raccolto subito consensi fra i ristoratori (e non solo locali) dando vita a quella che qualcuno ha già voluto definire « *Tavola verde* ».



Ma il Mercatino è anche e, vorremmo dire, soprattutto divulgazione: mostre, conferenze, dibattiti, dimostrazioni pratiche, distribuzioni di schede, proiezioni di diapositive, senza contare l'opera preziosa degli espositori sempre disponibili ad illustrare proprietà ed usi delle erbe. Per la decima edizione, quest'anno, vi è stato anche un filo conduttore, quello delle piante aromatiche e della loro utilizzazione in cucina, e la novità delle serate « *a tema* »: ogni venerdì una pianta è stata protagonista di tutte le iniziative gastronomiche e divulgative; si sono svelate così, via via, le proprietà di melissa, timo, salvia, erba cipollina, ecc., senza contare la classica lavanda da sempre « *regina* » delle serate casolane e da quest'anno ancor più importante.

È nata infatti la « *strada della lavanda* » sulla provinciale che unisce Casola Valsenio a Fontanelice, una iniziativa destinata ad avere un seguito e a dare origine ad un vero e proprio circuito della lavanda che, sulla scorta di quanto già avviene in Francia, trasformerà piacevolmente, con il suo colore e il suo profumo, le pendici delle colline della zona. ■

Successo di "VIVERBE '91" a Pancalieri (Torino)

A Pancalieri, in provincia di Torino, si è svolta l'undicesima rassegna regionale piemontese dei vivai e delle erbe officinali, ormai a tutti nota con il nome di « VIVERBE ».

Nell'ambito del generale discorso di rivalutazione e valorizzazione delle colture tipiche dell'area piemontese, VIVERBE rappresenta uno dei momenti ideali per favorire lo svilupparsi della conoscenza di un'importante ed unica realtà, che fa di Pancalieri la capitale, non solo piemontese, ma anche italiana, come qualità e quantità, delle erbe officinali prodotte. Anche in questa edizione, il punto di maggiore interesse è stato quello della coltura di **Menta** e di altre piante aromatiche, nonché dei vivai di piante da frutta e legnose.

A contorno della rassegna, svoltasi dal 13 al 18 settembre, si sono svolte varie iniziative per richiamare sia gli addetti ai lavori e sia un più vasto pubblico, sempre più attento a tutto quanto è genuino e naturale.

a cura di Massimo Bella

■

ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 23 ottobre 1991)

CAMERA

■ **817 (e abbinati)** - pdl Crescenzi ed altri del 10/7/87 - **Disposizioni in materia di usi civici.**
Assegnato il 19/4/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI, ultima seduta il 30/7/91. Costituito Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti

■ **747 (e abbinati)** - pdl Lodigiani ed altri del 9/7/87 - **Nuove norme sull'edificabilità dei suoli.**
Assegnato (il 6/4/88 in sede referente e trasferito il 9/5/89 alla sede legislativa) alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, relatore FERRARINI, ultima seduta il 2/8/89.

■ **5036** - Testo unificato approvato dall'Assemblea del Senato il 31/7/90 - **Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente prima lettura, sede referente, relatore D'ANGELO, ultima seduta il 16/10/91

■ **3117bis** - ddl governativo del 18/5/89 - **Nuove disposizioni sul Ministero dell'Ambiente.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede legislativa, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3578 (e abbinati)** - ddl governativo del 27/1/89 - **Legge quadro per il settore della bonifica.**
Approvato dalla XIII^a Comm. Agricoltura, il 26/7/90, prima lettura, sede referente, relatore PELLIZZARI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **547 (e abbinati)** - Colucci ed altri - **Nuovo stato giuridico degli amministratori pubblici.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore MAZZUCONI, ultima seduta il 23/7/91. Presentato un testo unificato. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■

■ **3464 (e abbinati)** - ddl governativo del 19/12/88 - **Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e istituzionali.**
Assegnato (prima in sede referente ed ora in sede legislativa) alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, relatore SODDU, ultima seduta il 9/10/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **5270** - pdl Tancredi ed altri del 22/11/90 - **Modifiche alla legge n. 142/90 concernenti l'ambito territoriale delle Comunità montane.**
Assegnato il 31/1/91 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **5465** - pdl Mundo ed altri del 20/2/91 - **Modifica dell'art. 4 della legge n. 1102/71 concernente gli organi delle Comunità montane.**
Assegnato l'11/4/91 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **3107** - pdl Franza ed altri - **Modifiche ed integrazioni alla legge 23/4/81, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...**
Assegnato il 13/9/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dal Senato il 2/8/88), sede referente, relatore CARDETTI. Non ancora iniziato l'esame.

■ **5428 (e abbinati)** - Testo del ddl governativo del 1°/2/91 - **Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli Enti locali.**
Approvato il 7/3/91 dalla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore CARDETTI. All'esame dell'Aula. Ultima seduta il 17/10/91.

■ **2869 (e abbinati)** - pdl Botta, Coloni del 10/6/88 - **Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino.**
Assegnato il 10/10/88 alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TARABINI, ultima seduta il 13/4/89.
Costituito un Comitato ristretto.

■

■ **720** - pdl Righi ed altri del 9/7/87 - **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**
Assegnato il 24/3/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore ZAMBON, ultima seduta il 20/3/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

□ **3506** - pdl Patria ed altri del 10/1/89 - **Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani.**
Assegnato il 29/6/89 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **356** - pdl Tealdi del 2/7/87 - **Istituzione di un sovraccanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui.**
Assegnato il 29/9/87 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2311** - pdl Zaniboni ed altri del 5/2/88 - **Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale.**
Assegnato il 3/6/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore ZANIBONI, non ancora iniziato l'esame.

■ **5143 (e abbinati)** - pdl Prandini ed altri dell'11/10/90 - **Interventi a sostegno delle imprese delle Comunità montane che operano nel settore del Turismo ed esercenti servizi di trasporto a fune.**
Assegnato il 6/12/90 alla XI^a Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore AZZOLINI, ultima seduta il 23/4/91.

■ **1522** - pdl Mazza ed altri del 23/9/87 - **Istituzione di un corso post-universitario per la formazione di specialisti del territorio montano.**
Assegnato il 29/9/88 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2528** - pdl Fincato ed altri del 25/3/88 - **Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani.**
Assegnato il 18/10/88 alla X^a Comm.

Attività Produttive, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4752** - pdl Monello ed altri del 12/4/90 - **Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.**
Assegnato il 14/6/90 alla XII^a Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4825** - pdl Martinat del 17/5/90 - **Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti.**
Assegnato l'11/6/90 alla VI^a Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **5627** - pdl Savino ed altri del 24/4/91 - **Istituzione dei Consigli della gioventù e del Dipartimento per le politiche giovanili.**
Assegnato il 30/5/91 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **1964/B** (e abbinati) - Testo unificato - **Legge quadro sulle aree protette.**
Approvato dal Senato il 4/10/91. All'esame della Camera in seconda lettura. Non ancora assegnato.

■ **4227/B** (e abbinati) - Testo unificato - **Riordinamento del Servizio sanitario nazionale.**
Approvato dal Senato il 17/10/91. All'esame della Camera in seconda lettura. Non ancora assegnato.

SENATO

■ **2203-bis** - ddl Balestracci del 27/3/90 - **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.**
Approvato dalla Camera il 31/7/90. Rinviato il 15/8/90 all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato.
Approvato dalla Camera il 14/2/91 - Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, seconda lettura, sede referente, relatore MURMURA, ultima seduta il 20/3/91.

■ **2454** - ddl Carlotto ed altri del 2/10/90 - **Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana;**

■ **2500** - ddl Diana ed altri del 18/10/90 - **Norme programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale;**

■ **2673** - ddl Coviello ed altri del 21/2/91 - **Provvedimento per lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno;**

Nota: gli atti 2454, 2500 e 2673 sono stati abbinati e assegnati alla IX^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore MORA. Ultima seduta il 23/5/91.

■ **1895 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli Enti locali.**
Approvato il 23/5/91 dalla VI^a Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore MARNIGA. In stato di relazione per l'Assemblea.

■ **1896** - ddl governativo del 30/9/89 - **Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale.**
Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede redigente, relatore CORTESE, ultima seduta il 20/2/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **183** - ddl Carlotto ed altri del 9/7/87 - **Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche.**
Assegnato il 10/11/87 all'VIII^a Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **750** - ddl governativo del 29/12/87 - **Ordinamento dei servizi pubblici degli Enti locali.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede redigente, relatore MURMURA, ultima seduta il 13/2/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **1256** - ddl Mazzola ed altri del 28/7/88 - **Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano.**
Assegnato l'8/11/88 alla X^a Comm. Industria, Commercio, Turismo, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2428** - ddl governativo del 3/9/90 - **Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.**
Assegnato alla IX^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede deliberante, relatore MICOLINI, ultima seduta il 14/11/90. Costituito un Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2326** - ddl Portatadino ed altri del 17/9/87 - **Disciplina dei voli turistici in zone di montagna.**
Assegnato alla VIII^a Comm. Lavori Pubblici (già approvato dalla Camera), prima lettura, sede deliberante, relatore GOLFARI, ultima seduta il 9/1/91.

■ **2293** - ddl governativo del 28/5/90 - **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica.**
Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore CORTESE, ultima seduta il 6/11/90.

■ **2962** - ddl risultante dal testo unificato approvato dalla Camera il 25/7/91 - **Norme per l'edilizia residenziale pubblica.**
Assegnato all'VIII^a Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede redigente, relatore ANDÒ, ultima seduta il 3/10/91.

■ **2968** - ddl governativo (ex atto Camera n. 4228/ter) - **Disposizioni in materia di risorse idriche.**
Approvato dalla Camera il 17/7/91. Assegnato alla XIII^a Comm. Territorio e Ambiente, prima lettura, sede deliberante. Non ancora iniziato l'esame.

■ **3003** - ddl governativo **Legge finanziaria 1992.**
Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TAGLIAMONTE, ultima seduta il 22/10/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3004** - ddl governativo - **Disposizioni in materia di finanza pubblica** (di accompagnamento alla finanziaria 1992).
Assegnato alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore BONORA, ultima seduta il 22/10/91

REGIONE PIEMONTE: ESPERIMENTO PER UTILIZZO CARTA RICICLATA

Torino - La Regione Piemonte vuole dare il buon esempio nel campo del risparmio di risorse e ha deciso di attuare una propria legge, con un regolamento approvato dalla Giunta, che prevede il recupero della carta da macero e l'utilizzo di quella riciclata.

« Cominceremo con esperimento-pilota negli uffici di un solo assessorato — ha detto l'assessore all'Ambiente Garino — *che sarà realizzato dall'Ipla (Istituto per le piante da legno), in collaborazione con l'Ente nazionale cellulosa e carta, con il Cispel Piemonte e con le associazioni ambientaliste ».*

L'Ipla dovrà valutare l'economicità e la funzionalità del progetto nel periodo di 18 mesi. Nei primi 12, predisposta l'indagine, si procederà all'elaborazione dei dati e alla raccolta della carta, nei successivi sei si continuerà a raccogliere la carta da macero e si tireranno le fila dell'esperimento. *« Se, come ci auguriamo, la sperimentazione darà risultati positivi* — ha detto l'assessore Garino — *si potranno estendere le operazioni di recupero e riutilizzo a tutti gli uffici della Regione ».*

AMBIENTE: SECONDO FORNO INCENERITORE A BOLZANO

Bolzano - La città di Bolzano non dovrà temere particolari inquinamenti dalla costruzione alla periferia di un secondo forno inceneritore. Lo ha assicurato l'assessore provinciale all'ambiente Achmueller rispondendo alle preoccupazioni espresse in Consiglio dai rappresentanti del MSIDN. I livelli di inquinamento da diossina, anche con il secondo forno, ha detto Achmueller, saranno comunque largamente al di sotto dei livelli consentiti dalla normativa italiana.

Il secondo forno darà poi una propria produzione di energia che sarà utilizzata nella rete di distribuzione locale.

DIFESA DEL SUOLO: VARATO REGOLAMENTO MINISTERO LAVORI PUBBLICI

Roma - A più di due anni dall'approvazione della legge sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, avvenuta nel maggio dell'89, è stato varato nei giorni scorsi il decreto del ministro dei Lavori Pubblici Prandini con il quale viene approvato il regolamento organizzativo della direzione generale della difesa del suolo, la *« vecchia »* direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del dicastero di piazza Porta Pia. La nuova direzione generale viene organizzata in cinque uffici territoriali ed in cinque altri uffici (informativo, piani e programmi, studi, segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e servizi generali). Il personale della direzione è stato fissato in 170 unità delle quali 13 dirigenti.

GRAVE CARENZA IDRICA A CORTINA

Cortina d'Ampezzo - A Cortina negli ultimi tre anni si è accumulato un deficit idrico di 1220 millimetri, pari al quantitativo medio di un anno delle precipitazioni tra acqua e neve. Come dire che su ogni metro quadrato di terreno nella conca ampezzana manca l'apporto di oltre mille litri d'acqua. Lo hanno reso noto gli addetti dell'osservatorio meteorologico dell'Enel nel centro ampezzano. La grave carenza perdura ormai da mesi, poiché la primavera scorsa è stata caratterizzata da freddo e cielo coperto ma con scarsissime precipitazioni. Dal 13 luglio, nel periodo più caldo, le precipitazioni sono consistite soltanto in qualche temporale notturno di scarsa entità. Per quanto riguarda le temperature, nei mesi di luglio ed agosto e nella prima decade di settembre si sono registrati valori superiori alla media di due gradi nelle minime e di ben quattro gradi e mezzo nelle massime.

CRISI IDRICA: SOSPESI LAVORI CAPTAZIONE SORGENTI ALBURNI

Sala Consilina - Tregua nella *« guerra dell'acqua »* fra regione e Comunità montana degli Alburni, quest'ultima sostenuta dai sindaci del comprensorio ed in particolare dagli amministratori comunali di Sicignano. Con un decreto, il prefetto di Salerno ha infatti sospeso per venti giorni i lavori di captazione delle acque dalle sorgenti Cerreto-San Licandro, da cui, secondo un progetto della regione Campania, dovranno essere prelevati 30 milioni di metri cubi di acqua all'anno per alimentare la rete idrica regionale. Al progetto si oppongono i comuni degli Alburni che temono conseguenze negative per l'equilibrio idrico del territorio. La sospensione temporanea dei lavori dovrà servire ad accertare, attraverso la consulenza di una commissione tecnica, le reali esigenze idriche della zona sia per uso potabile che per usi irrigui, nonché le potenzialità effettive delle sorgenti. Il decreto di sospensione firmato dal prefetto, pur considerato una prima vittoria da parte degli amministratori degli Alburni, è stato tuttavia accolto con disappunto dalle popolazioni interessate.

ACQUA POTABILE: 275 MILIARDI IN QUATTRO ANNI PER ACQUEDOTTI

Roma - Per gli acquedotti interregionali sono stati stanziati 275 miliardi, 270 dalla legge finanziaria 1988 per il quadriennio 1989-92 e cinque di competenza del ministero dei lavori pubblici per il 1990. Si tratta di fondi destinati a far fronte all'emergenza acqua potabile attraverso la costruzione di nuove opere o il potenziamento dei vecchi acquedotti. Le disponibilità per l'approvvigionamento idropotabile sono state censite dalla Corte dei Conti nella sua relazione sul ministero dei lavori pubblici. La tranche maggiore dei finanziamenti è destinata agli acquedotti del Sele-Calore e Pertusillo. Si tratta di 207 miliardi della finanziaria '88 (ne sono stati già assegnati 51 nel 1989-90), cui si devono aggiungere altri due miliardi del ministero per il Sele. Segue l'acquedotto toscano del Fiora con 27 miliardi (otto già assegnati) e un miliardo e 20 milioni del ministero. Sempre in Toscana, all'acquedotto del Lamone sono destinati 930 milioni (650 della finanziaria, 280 del ministero, tutti assegnati). Sostanzioso anche il finanziamento per l'acquedotto del basso Livenza in Veneto: 18 miliardi della finanziaria (7,5 già assegnati) e un miliardo del ministero. La finanziaria prevedeva anche 12 miliardi per l'acquedotto dell'oltre Po mantovano, l'assegnazione non è però formalizzata per la mancanza delle intese fra Lombardia e Emilia Romagna. Il ministero ha stanziato poi 700 milioni per fogne e depuratori nel Marecchia.

CALA IL DEFICIT ELETTRICO NEL MEZZOGIORNO

Bari - Il divario tra produzione e richiesta di elettricità rimane ancora alto nel Mezzogiorno, ma nel 1990 è stata registrata una importante inversione di tendenza: il deficit è passato dal 34 al 32 per cento. Il presidente dell'Enel, Viezzoli, presentando lo stand alla Fiera del Levante ha dedicato ampio spazio ai progressi che l'Ente ha fatto nel Mezzogiorno. Nel '92 — ha annunciato Viezzoli — entreranno in servizio i primi due gruppi della centrale di Brindisi sud, che a regime produrrà 2.600 megawatt (Mw). *« e la situazione migliorerà nel modo più assoluto ».* I consumi elettrici procapite hanno registrato nel '90 nel Mezzogiorno un parziale allineamento con le altre regioni per quanto riguarda l'utilizzo domestico e agricolo (rispettivamente a 65 chilowatt (kw) e a 867 kw su una media nazionale di 73 kw e 913 kw). Ma il Sud rimane ancora indietro per quanto riguarda il terziario (489 kw rispetto ai 733 kw italiani) e l'industria (1.367 kw contro 2.073 kw). La crescita della domanda, che è stata esponenziale negli ultimi cinque anni, continuerà fino a raggiungere gli oltre 57 miliardi di kw nel 2000. L'Enel ha previsto per questo di destinare al Mezzogiorno una rilevante quota di investimenti. Nel periodo '83-'90 la quota di investimenti al Sud è stata del 41 per cento, più forte della richiesta elettrica che nel Mezzogiorno rappresenta il 28 per cento del totale nazionale.

Gli investimenti — ha comunque assicurato Viezzoli — proseguiranno e al Sud saranno destinati oltre 29mila miliardi dei 65mila miliardi di lire previste in Italia per gli investimenti nel quinquennio '91-'95. Inoltre, circa cinque miliardi saranno utilizzati al Sud per interventi di miglioramento ambientale.

Viezzoli, che non ha nascosto i ritardi del Mezzogiorno, si è detto ottimista anche per l'avvio della costruzione della centrale di Gioia Tauro (2.400 Mw) ed ha anche ricordato che al Sud sono previsti due nuovi impianti di energia alternativa, una unità eolica nel Molise e una fotovoltaica in Campania, che rappresentano due importanti esempi dell'impegno Enel in nuovi campi.

Il presidente dell'Enel ha poi accennato alla *« qualità del servizio »* nel Mezzogiorno, ricordando che in questo campo sono state accorciate le distanze con il Nord. Per un allaccio si è passato dai 20 giorni del 1988 agli attuali 6-7 giorni, un tempo in linea con la media nazionale. Inoltre le linee elettriche, che hanno superato i 350mila chilometri (il 37 per cento della rete italiana), grazie ai nuovi controlli automatici hanno registrato una notevole diminuzione del numero delle interruzioni accidentali (sette l'anno per ogni 100 chilometri).

CEE: SESSANTA REGIONI CHIEDONO DI TRIPLICARE RISORSE

Firenze - Sessanta regioni degli stati aderenti alla CEE hanno chiesto al vertice della Comunità di triplicare il gettito delle risorse per gli interventi di riequilibrio e di protrarre quest'ultimi, in scadenza nel 1993, di dieci anni, fino al 2003. Un terzo di questi finanziamenti dovrà essere destinato alle nuove emergenze, in particolare quelle legate alle crisi dei paesi dell'Est. Questa posizione ritenuta di rilevante valore politico dagli stessi proponenti è stata formulata in occasione dell'incontro a Firenze tra le *« Regioni dell'obbiettivo 2 »*, il

programma della CEE finalizzato al riequilibrio economico-sociale, in particolare delle zone che hanno avuto un grave declino industriale (12 delle 60, in Francia, Germania, Olanda, Spagna, Gran Bretagna ed Italia, con Piemonte e Toscana, ed esclusione di altre interessate ad altri interventi). Si tratta di regioni che nell'ultimo decennio hanno visto la perdita di almeno 200 mila posti di lavoro e che rischiano di vedere interrotti anche i piani di riequilibrio. Le richieste scaturite dall'incontro, organizzato dalla Regione Toscana, sono state sintetizzate dall'assessore Luigi Badiali e dal Presidente della Giunta Marco Marcucci. Le 60 Regioni hanno anche chiesto di « *contare* » di più a Bruxelles e per questo costituiranno un « *gruppo di pressione per difendere gli interessi comuni* ».

Fra i motivi che hanno spinto queste regioni a decidere la strategia di « *lobby* », il fatto che nelle zone di più antica industrializzazione è in atto un processo strutturale che richiede interventi a tempi lunghi per il suo superamento e che altrimenti vedrà ancora più penalizzate le aree dell'« *Obiettivo 2* ». Secondo queste regioni anche l'unità monetaria europea porterà un allargamento della forbice fra quelle « *ricche* » e quelle « *povere* », mentre incombe il rischio di « *una esplosione di flussi migratori dall'Est e dal Nord Africa che potrebbero diventare incontrollabili* ». Per evitare tutto ciò — concludono le 60 Regioni dell'« *Obiettivo 2* » — occorre un nuovo programma decennale di interventi nell'ambito di un processo di internazionalizzazione delle stesse regioni.

AMBIENTE: IN CRESCITA NEL 1990 IL VETRO RICICLATO

Roma - È proseguita nel 1990, seppur a ritmi meno sostenuti degli anni precedenti, la crescita del vetro recuperato e riciclato in Italia. In un anno sono state recuperate, secondo i dati diffusi dall'Assovetro, 710mila tonnellate di vetro (700 mila nel 1989), mentre il vetro avviato al riciclaggio è stato di 732 mila tonnellate (nel 1990 sono state riciclate quantità di vetro in giacenza dagli anni precedenti). Viene così riciclato circa il 45% dei vuoti per liquidi immessi sul mercato e si avvicina il traguardo di un vuoto su due che ritorna alle vetrerie per uscirne come un nuovo contenitore. Considerando la provenienza del vetro recuperato, negli ultimi anni si è assistito ad un profondo mutamento delle fonti di rottame. Se nel 1985 era l'industria che contribuiva per circa il 50%, oggi la sua incidenza è ridotta al 30% ed è in continua contrazione (32% nel 1989), mentre in espansione il vetro proveniente dalla raccolte differenziate urbane per mezzo di « *campane* », che ha superato nel 1990 il 53% (50% nel 1989), cui deve aggiungersi un altro 14,8% di vetro che proviene da altre forme di raccolte differenziate urbane. Secondo i dati dell'Assovetro nel 1990 sono

Viabilità invernale: i veicoli polivalenti FRESIA F 120 C

I veicoli FRESIA della serie F 120 C a trazione integrale (4 x 4) sono caratterizzati da notevoli doti di versatilità che ne fanno uno strumento indispensabile per la manutenzione stradale, per lo sgombero neve e per tutti quei servizi speciali dove è necessario disporre di un mezzo della massima robustezza, affidabilità e manegevolezza su qualsiasi tipo di terreno.

In funzione del particolare impiego di questi veicoli si è avuto, nella loro progettazione, particolare riguardo per la robustezza generale dei vari componenti.



Un mezzo per tutte le stagioni

La serie di veicoli F 120 è stata concepita per dare la possibilità agli utilizzatori di avere un veicolo base che cambiando attrezzature possa risolvere in modo ottimale molti lavori durante tutto l'anno.

Il telaio

Il telaio dell'F 120 C, realizzato con longheroni in lamiera di accaio è dotato di elevata elasticità torsionale, per ottenere elevate prestazioni fuori-strada e per consentire il montaggio di varie attrezzature anche molto pesanti.

Le sospensioni

Su qualsiasi tipo di terreno le sospensioni, realizzate con molle a balestra ed ammortizzatori idraulici, garantiscono eccellenti doti di stabilità e di tenuta di strada.

Trazione integrale

L'F 120 C dispone di 4 ruote motrici e di un sistema di bloccaggio differenziale con comando pneumatico, che gli consente un'agevole marcia anche in condizioni di scarsa aderenza. La trazione anteriore è disinseribile quando non risulta necessaria.

Sicurezza nella frenata

Il doppio circuito pneumo-idraulico indipendente ed i freni a disco sulle quattro ruote garantiscono una frenata potente e sicura.

Ampia gamma di velocità

Per ogni tipo di impiego è possibile disporre della giusta velocità di avanzamento grazie al cambio meccanico a 5 marce avanti più RM e ad uno speciale riduttore-ripartitore a due o tre rapporti di tipo ad epicicli che consente minima dispersione di potenza e massima silenziosità di marcia.

Polivalenza nell'impiego delle attrezzature

Sulla parte anteriore del telaio si può applicare una piastra porta-attrezzi ad attacco rapido automatico (brevetto Fresia), che conferisce al veicolo grandi doti di versatilità di impiego consentendo ad un solo operatore la sostituzione delle varie attrezzature in brevissimo tempo.

L'elevata potenza della gamma dei motori installati, il comfort di guida, le diverse velocità a disposizione fanno della serie F 120 C il supporto ideale per ogni tipo di lavoro.

Le attrezzature e gli allestimenti

Fresa frontale: attrezzatura per un utilizzo universale: infatti può sgomberare grandi altezze di neve o lavorare per allargamento. È azionata dalla presa di forza a due velocità del veicolo.

Fresa laterale: è particolarmente adatta per sgomberi di neve molto veloci e per la rimozione di neve accumulata ai bordi della strada da sgomberare a spinta. Ideale per strade asfaltate, autostrade ed ampi piazzali, può essere azionata dalla presa di forza del veicolo o da un motore ausiliario.

Vomero universale: indispensabile per tutte le strade di montagna dove è necessario fronteggiare neve alta e ghiacciata, cumuli di neve portati dal vento, sgombero di piazzali ed allargamento. Con comando oleodinamici l'operatore direttamente dalla cabina può far assumere al vomero le posizioni a cuneo, a lama destra o sinistra, a pala, a bulldozer.

I punti di forza

La **cabina**, in posizione avanzata è ancorata elasticamente al telaio in quattro punti. Realizzata in vetroresina rinforzata per una lunghissima durata alla corrosione nelle difficili condizioni di lavoro, offre all'operatore un eccezionale comfort di marcia per la grande visibilità sia anteriore che posteriore, l'insonorizzazione, i vetri atermici, i sedili molleggiati regolabili, la strumentazione completa.

Tutti i comandi sono ben visibili e facilmente raggiungibili; nell'impiego di attrezzi anteriori proiettori supplementari provvedono all'illuminazione necessaria.

La cabina è ribaltabile idraulicamente in avanti per la massima accessibilità e per i lavori di manutenzione.

Gli **assali portanti** con riduzioni epicicloidali ai mozzi sono stati progettati per sopportare elevate concentrazioni di carico dovute al particolare utilizzo dei veicoli e delle attrezzature.

Prese di forza meccaniche ed idrauliche

L'F 120 C è predisposto per il montaggio della presa di forza integrale meccanica con comando a doppia frizione che preleva la potenza del motore del veicolo indipendentemente dal sistema di avanzamento. L'azionamento delle attrezzature avviene tramite le uscite anteriori e posteriori con la scelta di due diverse velocità di rotazione (da 540 a 1.000 giri/1').

Sono disponibili prese di forza idrauliche comandate dal motore o dall'albero secondario del cambio per potenze a 25 e 50 CV rispettivamente.

Le motorizzazioni

La gamma F 120 C prevede tre motorizzazioni da 140, 170, 240 CV (DIN) aspirati e turbo perfettamente dimensionati per fornire tutta la potenza necessaria anche nelle situazioni più critiche.

aumentati i comuni che hanno installato « *campane* ». Erano 4800 nel 1989 e sono diventati 4900 nel 1990. Il numero delle « *campane* » è passato poi da 56.480 a 59.500, mentre gli abitanti coinvolti sono diventati circa 44 milioni.

L'Italia poi è al terzo posto nella CEE per il riciclo del vetro dietro Germania e Francia. Nei prossimi anni l'incremento di assorbimento del rottame di vetro da parte delle vetrerie sarà strettamente collegato alla qualità del prodotto impiegato. Infatti il rottame di vetro misto può essere utilizzato solo per la produzione del vetro verde che rappresenta il 40% del mercato italiano. Oggi la cernita per colore avviene manualmente in quanto non esiste in Italia una tecnologia di selezione affidabile. In Europa e negli Stati Uniti esistono già impianti pilata con un sensore ottico che « *legge* » i colori del vetro. Mentre esistono già sia in Europa che in Italia « *campane* » multi-scomparto per dividere i contenitori di vetro per colore. In Italia il primo esperimento di questo tipo ha preso il via nel 1989 a Canegrate in provincia di Milano. Oggi l'esempio del comune del milanese è stato seguito da Voghera, Mortara e Sesto Fiorentino. Tra le regioni in testa per la raccolta del vetro c'è il Friuli Venezia Giulia.

Ecco i dati della raccolta del vetro in alcune regioni italiane:

Regioni	Abitanti	Vetro raccolto con campane (q.li)	Vetro raccolto pro capite (kg)
Piemonte	4.591.384	351.440	7,6
Lombardia	8.891.652	842.339	9,4
Trentino A.A.	873.413	82.310	9,4
Veneto	4.345.047	328.413	7,5
Friuli V.G.	1.233.984	134.384	10,8
Emilia R.	3.957.513	297.415	7,5
Toscana	3.581.051	286.350	7,9
Marche	1.412.404	64.870	4,5
Umbria	807.552	39.718	4,9
Lazio	5.001.684	212.436	4,2
Abruzzo	1.217.791	56.764	4.6

CORTE CONTI: 2000 MILIARDI PER DIFESA SUOLO DAL "FUTURO INCERTO"

Roma - La difesa del suolo, la gestione razionale del territorio e la lotta al dissesto idrogeologico non esistono ancora nell'Italia degli anni '90, dove « *stenta ad affermarsi una visione più integrata ed ecologicamente valida dei problemi del territorio* ». Questo quanto rileva la Corte dei Conti che compie un esame approfondito della legge 183/90 sulla difesa del suolo. La magistratura contabile tuttavia, pur rilevando le difficoltà dell'avvio di questa legge, sottolinea come sia stato compiuto uno sforzo dal ministero dei lavori pubblici e dalle altre amministrazioni coinvolte « *per espletare in tempi accettabili i complessi adempimenti di carattere regolamentare, amministrativo-contabile, organizzativo per l'entrata a regime della legge sulla difesa del suolo* ». Solo nel 1991 la legge ha cominciato a dare i suoi primi frutti, quando — come rileva la Corte — sono stati ripartiti, il 31 marzo scorso, 1976,8 miliardi fra i bacini idrografici italiani. La ripartizione è stata fatta sull'intero stanziamento previsto all'inizio per il quadriennio 1989-92 e poi per un quinquennio dopo lo slittamento al 1993 di quota di 400 miliardi del 91. Tale scelta — osserva la Corte dei Conti — se da un lato ha permesso il completamento di un iter procedimentale articolato e complesso, dall'altro non ha consentito di disporre l'impegno dei fondi entro il termine del 31 dicembre 1990 dovendosi adottare così una norma di urgenza per impegnare nel '91 i fondi dell'89-90.

Nel 1990 la Corte dei Conti ha infatti rilevato che c'erano circa 900 miliardi di residui sui fondi stanziati dalla 183. Proprio per la complessità degli adempimenti nell'agosto del 1990 è stata emanata la legge 253 che integra sotto il profilo organizzativo e funzionale gli organismi previsti dalla legge per la difesa del suolo e prevede risorse per fronteggiare le necessità sia operative che di ricerca. Le risorse però di questa legge sono state per la maggior parte conservate tra i residui di stanziamento essendo stati adottati pochi provvedimenti di impegno. In particolare la legge stanzia 864 miliardi per le esigenze di personale (tutta la somma è restata inutilizzata); 2,4 miliardi per il 90-91 per studi e ricerche; 900 milioni l'anno per compensi ai componenti le autorità di bacino (tutti inutilizzati a fine 1990); due miliardi l'anno per mezzi e attrezzature (solo 38 milioni sono stati impegnati nel 1990). Nel 1990 comunque se non si sono concretamente utilizzati i fondi, si è dato il via alla complessa macchina organizzativa. Sono stati istituiti i comitati tecnici delle autorità di bacino, è stato approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, è stato emanato l'atto di indirizzo e coordinamento per la costituzione delle strutture tecnicooperative di bacino, sono stati presentati gli schemi previsionali e programmatici delle autorità di bacino. Ecco il riparto dei finanziamenti per bacino in miliardi:

Bacini nazionali	1989-90-91	1992	1993	tot.
Brenta, Isonzo, Piave, Livenza, Tagliamento	45,013	24,623	16,416	86,052
Agide	35,236	24,674	16,450	76,360
Po	268,464	187,994	125,330	581,788
Arno	33,051	23,144	15,429	71,624
Tevere	73,551	51,506	34,337	159,394
Liri Garigliano	12,821	7,013	4,675	24,509
Volturno	18,110	12,682	8,455	39,247
Tot.	486,246	331.636	221,092	1038,974
Bacini Interregionali				
Lemene	1,806	0,998	0,659	3,453
Fissero-Tartaro-C. Bianco	7,198	3,937	2,624	13,759
Reno	14,269	7,805	5,203	27,277
Marecchia	0,959	0,525	0,350	1,834
Conca	0,410	0,224	0,150	0,764
Tronto	2,508	1,372	0,915	4,795
Sangro	2,853	1,561	1,040	5,454
Trigno	2,382	1,303	0,869	4.554
Saccione	0,335	0,183	0,122	0,640
Fortore	2,868	1,569	1,046	5,483
Ofanto	5,655	3,094	2,063	10,812
Bradano	6,079	3,326	2,217	11,622
Sinni	2,137	1,169	0,779	4,055
Magra	3,827	2,093	1,395	7,315
Fiora	1,458	0,797	0,532	2,787
Sele	6,223	3,404	2,270	11,697
Noce	1,008	0,551	0,367	1,835
Lao	1,083	0,593	0,395	2,871
Tot.	63,058	34,494	22,996	120,648
Bacini regionali				
Veneto	13,814	7,556	5,037	26,407
Friuli V. Giulia	9,078	4,966	3,311	17,355
Liguria	17,666	9,664	6,443	33,773
Emilia Romagna	18,681	10,219	6,813	35,713
Toscana	29,564	16,172	10,781	56,517
Marche	22,780	12,461	8,308	43,549
Lazio	15,527	8,494	5,662	29,683
Abruzzo	18,822	10,296	6,854	35,982
Molise	3,837	2,098	1,399	7,334
Campania	46,423	25,395	16,930	88,748
Puglia	56,210	30,749	20,499	107,456
Basilicata	8,868	4,853	3,234	16,955
Calabria	38,348	20,979	13,985	73,312
Sicilia	79,434	43,453	28,969	151,858
Sardegna	48,470	28,515	17,677	92,662
Tot.	427,522	233,870	155,912	817,304
Bacino Sperimentale				
Serchio	60,00	—	—	—